

Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra silicolonizzazione, capitalismo delle piattaforme e reazioni costituzionali

Andrea Venanzoni

Il sorgere dei poteri privati delle piattaforme digitali sta modificando radicalmente i lineamenti dello Stato costituzionale: esternalizzazione delle funzioni di garanzia dei diritti e delle libertà, creazione di una propria giurisdizione domestica, costruzione di aree urbane separate fisicamente dalle altre. Una ragnatela di network che sembra ricordare alcuni episodi storici della prima globalizzazione, come l'emersione della Compagnia delle Indie, non casualmente definita quale prima multinazionale, e fermenti patogeni capaci di inocularsi nella sostanza degli Stati fino a mutarne gli elementi costitutivi. Partendo dal pionieristico romanzo di Neal Stephenson, *Snow Crash*, che tante suggestioni ha ispirato nella cultura digitale, verranno passati in rassegna i principali fattori di crisi, gli snodi essenziali della cultura digitale e la necessità di una autentica reazione costituzionale che dovrà passare per una commistione di costituzionalismo classico e cyber-costituzionalismo.

Società digitale – Capitalismo delle piattaforme – Internet

SOMMARIO: 1. *Dalla crisi dello Stato moderno alla nuova Frontiera: una introduzione* – 2. *Metaverso: dallo Stato alle Reti* – 3. *La Compagnia delle Indie 4.0: l'epoca dei poteri privati e delle piattaforme digitali* – 4. *Zoonosi giuridica e silicolonizzazione: come i soggetti societari privati stanno colonizzando lo spazio (non solo) digitale* – 5. *Cyber-costituzionalismo: per un approccio di preservazione costituzionale della logica originaria del Cyberspazio*

1. Dalla crisi dello Stato moderno alla nuova Frontiera: una introduzione

Il diritto, come gran parte delle scienze sociali, vive e si nutre di crisi¹.

In maggior misura, verrebbe da dire, il diritto pubblico, nella sua delicata morfologia di bilanciamento tra sfera del diritto oggettivo e del diritto soggettivo, soprattutto in epoche di fermento culturale e di transizione²: perché nella evoluzione o

nell'involuzione dei sistemi ordinamentali e dei loro criteri assiologici, delle accelerazioni sociali³, si finisce sempre per respirare una qualche aria escatologica⁴ che arriva a proiettare anche sugli schermi colmi di iridescenti ologrammi e tubolari neon delle città contemporanee una atmosfera da apocalisse medievale⁵.

La transizione dalla società analogica, una società reale e sociale, ad una digitale diventa crisi permanente, uno stato di tensione che ingenera l'altera-

Dottorando di ricerca in diritto pubblico e costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre e segretario generale del Forum Nazionale delle Professioni. Il saggio rappresenta versione estesa della relazione presentata in occasione della II edizione di ICON-S Italian Chapter, *Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico*, tenutasi presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 22 e 23 novembre 2019, nell'ambito del *panel* coordinato dal prof. G.L. Conti e discusso con i dott. Eleonora Canale, Francesco Laviola, Ilaria Rivera. L'A. desidera ringraziare il prof. Gian Luca Conti per le puntuali notazioni e le suggestioni fornite durante la discussione del *panel*, il prof. Alfonso Celotto per i continui stimoli intellettuali e il prof. Gunther Teubner per il positivo apprezzamento fornito.



zione dei codici produttivi e della morfologia stessa della socialità e della economia.

Spinte sempre più pressanti promananti da nuove razionalità, incarnate in dimensioni meta-politiche, cingono d'assedio, in una crescente entropia⁶ sospesa tra auto-regolazione da ordine spontaneo⁷ e arbitrio, gli ordinamenti giuridici, come si trattasse di un assalto tellurico che ribolle sotto la superficie, pronto a reclamare la nascita di un nuovo ordine costituito, di un ordinamento fluido, adattivo e mobile⁸.

Lo spazio di coagulazione di questo ordinamento è la Frontiera. Non più territorio, o nazione o Stato, ma spazio traslucido senza centro e in costante accelerazione, squassato nel suo ventre da forze latenti che vanno agitandosi come una forza costituente pronta a reclamare il proprio ordine.

La dottrina formatasi sul concetto, terribile, di potere costituente⁹, di questo moto capace di proporsi come contro-realtà rispetto a un ordinamento dato, dilaniandolo, e sostituendosi¹⁰ ad esso con un atto politico totale, lascia intravedere in filigrana proprio il concetto di una crisi e di una rottura, con sullo sfondo una modifica radicale dei fattori della produzione, della ricchezza e della trasformazione dei nodi economici.

La crisi come spazio di incubazione. Asettica nel suo presentarsi e da riempire di significati. La permanenza estesa della crisi finanziaria, in origine nata nel 2007 negli Stati Uniti e che da lì è andata irradiandosi e alterando gli elementi basilari della narrazione costituzionale e istituzionale¹¹ rappresenta ora il sostrato scenografico su cui si innervano i nuovi poteri privati, sempre più egemoni e sempre più auto-coscienti della loro forza costituente.

E lo sgretolamento di un ordinamento fa sempre più rumore del tracollo di una società privata, a meno che tra le due cose non vi sia un rapporto così saldo e stretto da rendere indistinguibile l'uno dall'altra¹².

Età tecnologica, società digitale¹³, fasi supreme di una organica decostruzione dei sistemi giuridici che nel ventre cieco e vuoto¹⁴ della postmodernità si uniscono e si fondono e si embricano in organismi patogeni¹⁵ capaci di traslarsi da ordinamento a ordinamento, parlando non più il linguaggio¹⁶ della liberal-democrazia e dello stato di diritto ad essa connesso¹⁷ e del costituzionalismo moderno¹⁸ ma quello, assettico ma adattivo e affascinante, della tecnica¹⁹.

Crisi, intendiamoci, non necessariamente significa fine²⁰. Esattamente come una febbre non diviene prodromo della morte.

Ma può sussistere un nesso, una correlazione: se non si interviene mediante una sanitarizzazione, che fuor di metafora implica una coerente democratizzazione della semio-narrazione tecnologica²¹, dei nodi

connettivi, dei nuovi formanti del discorso politico e normativo si rischia il tracollo, il tramonto non più solo dell'Occidente ma del mondo per come siamo abituati a conoscerlo.

Non è questione di previsioni catastrofiche; ciò che un tempo sembrava distopia appare già oggi stagliarsi contro le linee di fuoco dell'orizzonte.

Frammentata e dispersa in maniera pulviscolare, la società digitale assiste allo sgretolamento dello Stato e alla sua sostituzione con una nuova Frontiera.

Nel presente saggio si cercherà di dare conto di come ciò sia potuto avvenire, indicando gli elementi salienti di una autentica colonizzazione culturale e giuridica, e si indicheranno alcune possibili reazioni per ristabilire il portato dello Stato costituzionale minacciato dall'avanzare delle grandi piattaforme digitali.

Proprio per la consistenza labirintica del nuovo ordine emergente, il filo di Arianna da seguire per la ricostruzione, che sempre dovrebbe costituire fase necessitata del post-decostruzione²², si nasconde assai spesso nei dettagli più inaspettati.

2. Metaverso: dallo Stato alle Reti

Nel 1992 apparve un romanzo destinato a mutare i paradigmi di un intero filone letterario che aveva già di suo non solo influenzato radicalmente la narrativa ma anche l'intero mondo digitale, mutandone i parametri sociologici e di riferimento culturale: come nel 1982, le pagine de *La notte che bruciammo Chrome*²³ e poi nel 1984 del romanzo *Neuromante*²⁴ di William Gibson avevano contribuito, con il loro linguaggio grigiastro, a modellare il Cyberspazio e in certa misura un popolo²⁵ del Web avvinto da una sorta di spirito di comunione politica, nel 1992, *Snow Crash* di Neal Stephenson²⁶ dettò una nuova agenda, nello scintillare di una tempesta di neve elettronica, il *crash* dei sistemi Mac che punteggia gli schermi con un nevischio pulviscolare e grigiastro, come il colore del cielo che già sovrastava Chiba nel celebre *incipit* del romanzo di Gibson.

Negli Stati Uniti il valore di un romanzo, di una pagina non necessariamente giuridica è da tempo al centro delle attenzioni dei giuristi; un intero filone di pensiero, quello del *Law & Literature*, inaugurato pionieristicamente negli anni Settanta del secolo scorso²⁷, ha iniziato a riflettere da un lato sul diritto nella letteratura, ma soprattutto della letteratura come diritto.

Anche in Italia, negli ultimi anni, per vero, si è sviluppata una corrispondente attenzione, sia pure problematica²⁸.



Gran parte della narrazione cyber e post-cyberpunk ha assunto una colorazione anche giuridica, certamente sociologica²⁹ ma quel che più rileva è che essa a differenza della fantascienza classica si è ammantata di una chiara coscienza politica³⁰: oggi, Gibson, Rucker, Laidlaw, Sterling, Stephenson sono integrati perfettamente nella analisi politica e sociologica della società digitale, alcuni di loro anche per il solido *background* accademico³¹.

Il cyberpunk non ha sviluppato previsioni sulla società futura, perché quello può essere compito solo della cattiva letteratura: il cyberpunk ha analizzato e decostruito un presente che si stava già stagliando all'orizzonte e sotto i nostri piedi, senza che noi, abbagliati dai neon e dal silicio e dalla promessa di una libertà accelerata, potessimo davvero vederlo.

Ma perché un giurista alle prese con la analisi della costituenda società digitale, e con le enormi questioni che essa pone, dovrebbe interessarsi di questo specifico romanzo?

Il mondo dipinto da Stephenson, una cupa e distopica America ormai extra-territorializzata, con porzioni di territorio³² privatizzate e con funzioni pubbliche sempre più delicate esternalizzate a multinazionali³³, si sedimenta lungo un concetto piuttosto classico del cyberpunk; anche Gibson e Sterling avevano narrato infatti di poteri multinazionali sempre più pervasivi, di sgretolamento dello Stato, di aspirazioni alla eternità e di piattaforme sospese tra la dimensione del Cyberspazio e di una piattaforma social dentro cui replicare un ologramma di esistenza, ma è solo con Stephenson che matura una capillare analisi del cambiamento di paradigma della società sulla base del linguaggio, e che mediante la costruzione di piramidi sumere, del Metaverso e di una umanità alla deriva che si è portati a riflettere sui formanti basilici del diritto pubblico, quei formanti quali popolo, territorio, sovranità, nella società digitale.

Se Lyotard³⁴ già riconosceva che la condizione post-moderna nella sua più pura essenza è un rovesciamento e una decostruzione del senso stesso del linguaggio, il mondo immaginato da Stephenson postula una continua oscillazione tra realtà analogica e contro-realtà digitale, il Metaverso³⁵ appunto, con un canone di reciproche inferenze e interferenze che nel linguaggio trovano il loro campo di battaglia.

Stephenson immagina e narra una lotta nel linguaggio e per il linguaggio³⁶, una sorta di ricostruzione di una centralità perduta che viene riassemblata³⁷ ferocemente nel contrasto tra spinte e razionalità individuali e una aspirazione alla totalità di un potere pubblico ormai privatizzato che lascia germinare un territorio virtuale e al tempo stesso reale³⁸: in tutto questo la sfida del protagonista è quella di ricostituire

un popolo consapevole, soggetto politico al centro di una autentica rivoluzione³⁹ sensoriale, comunicativa e convergente⁴⁰.

Il mondo come macchina del linguaggio⁴¹, passibile di rottura, un *logos*⁴² digitale di cui poteri privati egemoni tentano di appropriarsi, per colonizzare anche il mondo analogico, reale.

La sovrapposizione tra Stato e Reti, tanto quelle sociali quanto quelle digitali, finisce per ingenerare una rimodellazione ordinamentale, con paradigmi nuovi, ingovernati, ancora da razionalizzare.

E per alterare geneticamente il senso di comunione politica del popolo stesso.

Popolo della Rete è divenuta, con il passare del tempo, una espressione in cui al crescere del tono enfatico diminuiva la consistenza della autentica fisionomia, sempre più evanescente e liminale, di unità politica.

Si è ritenuto che il popolo della Rete fossero i programmatori, gli sviluppatori, i pirati informatici e gli hacker; soggetti che per quanto difforni gli uni dagli altri erano accomunati e avvinti dall'utilizzo di una logica comune, ovvero quella della presenza in Rete⁴³.

Con il passare del tempo si è però determinata una accezione nuova, ovvero quella del Popolo *in Rete*: un popolo cioè che esistente e riconosciuto nella spazialità di un dato ordinamento giuridico anela al proprio riconoscimento anche nell'accesso alla Rete ma che soprattutto ambisce alla propria forma e alla propria presenza sul Web e attraverso il Web, come canone tecnico di mediazione dei conflitti⁴⁴.

Ed è proprio qui che si situa l'opera di colonizzazione culturale da parte delle grandi piattaforme digitali.

3. La Compagnia delle Indie 4.0: l'epoca dei poteri privati e delle piattaforme digitali

Un'Inghilterra apparentemente condannata dal suo *status* insulare a un ruolo secondario nella storia del potere globale, stretta tra gli imperi spagnolo e francese e dalle rotte egemoni portoghesi e soprattutto dalla inventiva olandese, a differenza però dei suoi antagonisti reagì all'isolamento valorizzando e comprendendo pienamente il potere delle reti, anche attraverso un fermento adattivo e imitativo.

La sostanza ossificata del potere statale che aveva propiziato la espansione e la potenza delle grandi nazioni antagoniste iniziava ad essere la loro condanna.



Le reti del commercio e della comunicazione attraverso le navi intente a solcare⁴⁵ gli oceani, ma anche le reti⁴⁶ informative dei singoli che molto spesso venivano attratti dal magnete del potere pubblico imperiale britannico dimostravano dinamismo, accelerazione, adattività alle situazioni da affrontare e all'ambiente circostante: la Compagnia delle Indie orientali rappresenta da un lato la prima grande multinazionale⁴⁷ che sia emersa sul palcoscenico della storia, mutuata nei suoi assetti dalle omologhe compagnie olandesi e dall'altro lato incarna la modulazione più perfezionata della embricazione tra potere pubblico e vettorialità privata⁴⁸.

La penetrazione coloniale inglese fu prima di tutto una penetrazione commerciale⁴⁹: solo dopo le transazioni, i commerci, le compravendite, spesso posti in essere da società private o da singoli cittadini, o avventurieri, subentravano le armate della Corona, e non prima comunque delle armate private che la Compagnia aveva doviziosamente costituito.

La Compagnia delle Indie orientali era nei fatti un network tentacolare, agglomerato reticolare di società, individui, patrimoni, sistemi obbligazionari che si espandeva in seno a singoli Stati, colonizzandoli mediante un percorso complesso, pluri-strutturato chiamato ad agire su più livelli⁵⁰.

Questa embricazione virale diveniva nei fatti una conquista per sostituzione, un atto parassitario che sostituiva lentamente ma inesorabilmente un ordinamento originario⁵¹, locale, con uno reticolare, transnazionale, riconducibile ad un centro, certo, ma un centro fantasmatico che iniziava a nutrire e sviluppare la propria razionalità autonoma rispetto a quella della bandiera sotto cui le azioni, i commerci e i traffici venivano effettuati⁵².

Avremo modo di tornare in seguito sui processi sistemici di colonizzazione culturale e giuridica. Per ora il punto da analizzare è un altro: quello delle reti dei grandi poteri egemoni digitali che nei fatti stanno sostituendo al potere pubblico un potere privato, mediante costante inoculazione di nuovi paradigmi e di nuove razionalità in seno alla società.

Negli ultimi anni, si è posto l'accento sulla dimensione iper-centralizzata del potere economico: grandissime reti transnazionali di matrice finanziaria sembrano tradire una comune, unica, centralizzata razionalità⁵³.

In questo senso la grande convergenza digitale⁵⁴, la edificazione e la strutturazione di una società digitale permeata capillarmente da un nuovo linguaggio produttivo e finanziario, diventa elemento propulsivo della germinazione inarrestabile di organismi societari connessi in rete e che attraverso Internet traggono nutrimento e capacità auto-poietica di svi-

luppo e di fagocitazione dei sistemi complessi e degli ordinamenti giuridici.

Una piattaforma-rete unica che agisce come il vero ultimo decisore della agenda politica, capace di orientare l'*agenda setting* dei veri Stati, influenzandone i governi e i processi elettorali.

Soggetti privati senza apparente territorio e altra dimensione che non sia quella puramente mercatoria vanno assemblandosi in strutture metapubblicistiche che adombrano una loro autonoma coscienza politica e soprattutto una formazione continua di elementi che, assommandosi tra loro, producono dei meta-Stati.

A partire dai pionieristici studi di P. Selznick, come *Law, Society and Industrial justice*⁵⁵, apparso nel 1969 o in quelli più recenti di Gunther Teubner⁵⁶ che ha ripreso spunti del sociologo David Sciulli e quelli sulla microfisica del potere di Michel Foucault⁵⁷, è stato dimostrato, e parzialmente lo abbiamo già rilevato parlando della Compagnia delle Indie, come i grandi soggetti del capitalismo internazionale strutturati in società possano iniziare a perseguire una loro prospettiva intrinsecamente politica in quanto oggettivamente convinti di rappresentare uno Stato nello Stato⁵⁸: non si tratta in altre parole di una mera adesione opportunistica all'agenda dei vari Stati, che pure può esservi a seconda della convenienza del momento, ma di qualcosa di più profondo e inquietante.

Questi nuovi attori istituzionali, nascenti da una ibridazione di finanziarizzazione dei moduli produttivi e da un esasperato liberismo digitale⁵⁹, alta tecnologia⁶⁰ e utopie, come è stato ben illustrato dall'ampio, recente saggio in tema di Franklin Foer⁶¹, ritengono davvero di potersi proporre come delle entità statali.

Ma emanazioni di uno Stato ibrido⁶², intriso di particolarismo neofeudale, disperso nella dimensione reticolare dei *network* che finiscono mediante processi di mobilitazione totale digitale⁶³ per sostituire il popolo, inteso nella sua accezione classica costituzionalistica di comunità politica e di vincoli di cittadinanza.

In una dichiarazione riportata dal *Guardian* nel settembre 2017, il *patron* di Facebook Mark Zuckerberg ha dichiarato candidamente di non riuscire più a percepire la sua piattaforma digitale come una mera società di capitali, più o meno orientata alla massimizzazione dei profitti: secondo Zuckerberg, Facebook si è trasformata ormai in qualcosa di sempre più affine a un governo⁶⁴.

Facebook sta inoltre non casualmente pensando alla elaborazione di una sua cripto-valuta e alla dimensione meta-giurisdizionale di un *Oversight body*



che gestisca la domanda di tutela e di regolazione di diritti chiaramente costituzionali, come quello di libertà di manifestazione del pensiero.

La torsione ordinamentale, con la esternalizzazione della regolazione costituzionale ricadente nell'alveo di soggetti privati, è evidente; essa opera seguendo la direttrice accelerata della globalizzazione economica e della erigenda società digitale, al cui interno i soggetti digitali risultano *responsive*, mentre gli Stati nazionali al contrario vengono considerati ossificati e condannati alla decadenza.

Vetusti e lenti, antiquati come orologi vittoriani, gli Stati perdono aderenza rispetto alle istanze promananti dalla società, gli individui preferiscono la accelerazione decisionale delle piattaforme, e poco importa se i processi decisionali risultano opachi, scarsamente garantistici, poiché le grandi piattaforme digitali dimostrano di conoscere ogni singolo individuo, di apprezzarne richieste e necessità, scardinandolo dalla sua intrinseca politicità, facendolo recedere quindi da cittadino a mero singolo-utente.

4. Zoonosi giuridica e silicolonizzazione: come i soggetti societari privati stanno colonizzando lo spazio (non solo) digitale

In una celebre stampa litografica newyorchese del 1868, dedicata alla conquista della Frontiera e del selvaggio West, assistiamo alla giustapposizione di due distinti piani, un primo intessuto di vita civile, una sequenza di scuole, ospedali, uffici, ambienti urbani popolati da persone serene e felici, mentre alle spalle, sul secondo piano, si staglia, tra montagne, foreste e torrenti, la fisionomia selvaggia, aspra e affascinante dell'Ovest da conquistare.

Il titolo dell'opera è significativo, *Attraverso il continente: verso l'Ovest il corso dell'impero si mette in cammino*⁶⁵.

La vocazione imperiale dell'attraversamento mobile del confine, non visto come limitazione ma come opportunità⁶⁶, è scolpita come un cardine di rimodulazione della identità.

La frontiera liquida, mobile, che si sposta sempre più avanti, senza sedimentarsi né solidificarsi, finendo con il non poter avere un suo ordinamento immediatamente identificabile ma un insieme frammentario di regole spesso poste dagli stessi privati⁶⁷.

Ora però l'Impero ha il volto evanescente e al tempo stesso rassicurante delle grandi piattaforme digitali. Una promessa continua di emancipazione, di innovazione, di interattività che sembra spingere

sempre più in avanti la frontiera fino a situarla in un punto creato ad arte dalle piattaforme stesse⁶⁸.

Incistamenti e ibridazioni e connessioni tra sfera pubblica e sfera privata vi sono da sempre. Muta qui in termini di logica funzionale il portato stesso della trasformazione complessiva della sfera pubblica: non si tratta cioè di una ibridazione paritaria, simmetrica, ma di una autentica colonizzazione, originante dalla ormai sempre più palese ed evidente esternalizzazione della funzione di regolazione, garanzia e bilanciamento in tema di libertà e di diritti costituzionali e logiche economiche⁶⁹.

È la prima volta nella storia della umanità, dal medioevo almeno, che le grandi questioni afferenti la struttura più intima della architettura di fondazione di uno Stato e di tutela dei cittadini (e dei loro diritti), dopo secoli di germinazione concettuale di costituzionalismo moderno, escono dal recinto della sovranità⁷⁰ ordinamentale per entrare nel campo da gioco dei grandi soggetti privati, nuovi sovrani dalla corona di silicio⁷¹.

Moneta⁷².

Giurisdizione⁷³.

Dibattito pubblico che modella e cesella l'opinione pubblica e i flussi elettorali⁷⁴.

Tipiche funzione sovrane ed elementi costitutivi della comunità politica ormai ricadenti in un alveo privato.

Ma c'è qualcosa di ulteriore, qualcosa che si situa oltre le funzioni e che invece concerne gli elementi costitutivi. Il popolo, il territorio. I mezzi di produzione e il volto stesso del capitalismo.

Del popolo abbiamo detto e abbiamo visto. Del territorio può dirsi che la espansione del liberismo digitale, e della globalizzazione, abbia importato conseguenze fisiche sulla spazialità territoriale⁷⁵.

La costruzione del modello Silicon Valley ha nel corso degli anni desertificato la struttura capitalistica industriale⁷⁶, creando network territoriali fisici incistati nella spazialità di regioni, macroaree geografiche e Stati, facendo decadere polverosamente la sostanza sociale e giuridica del tessuto pre-esistente⁷⁷.

L'origine della Silicon valley, non a caso, si situa nel frangente delicato e caotico della grande Depressione americana⁷⁸, quando a fronte delle direttrici nomadiche di masse diseredate che si spostavano lungo gli Stati Uniti alla ricerca di fortuna e opportunità iniziò anche un contro-esodo a rete di imprenditori e capitalisti che dalla East Coast iniziarono a inurbarsi nell'area poi divenuta la Silicon Valley, auto-separandosi così fisicamente dal resto del Paese.



È la spazializzazione permanente e iperterritoriale della frontiera come unico luogo in cui il potere va consolidandosi.

Non è una novità, in sé, se riguardiamo il tutto nella angolazione prospettica dell'incedere di questi fenomeni, ma è una novità assoluta negli effetti e nella capillare pervasività del mezzo adottato, la quale sembra ricordare alcuni fermenti virali studiati dalla scienza medica.

Il riferimento è alla zoonosi.

Negli Stati dell'Africa centrale e occidentale, per lunghissimo tempo, continue e inesorabili recrudescenze del Vaiolo delle scimmie⁷⁹, parente stretto del *Variola virus*, hanno fatto strage di esseri umani: studiando questo ceppo virale, seguendo le linee di spostamento, ci si è resi conto che a differenza di altre malattie endemiche, come la poliomelite, essa presentava oltre ad un eccezionale tasso di trasmissibilità anche la caratteristica di occultarsi nelle pieghe del proprio ospite, separandosi fisicamente e modellando il proprio sviluppo a seconda delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'ospite e del contesto geografico e climatico del luogo, per poi conformare il comportamento dell'ospite stesso⁸⁰ fino alla estrema consunzione dello stesso.

A differenza di un usuale virus che può essere individuato con una certa facilità nei suoi elementi tipologici e costitutivi, una zoonosi aggredisce organismi diversi, umani, scimmie, ratti, si assesta nella dimensione di ciascun elemento colonizzato e poi compie un salto da organismo a organismo quando è sottoposto a minaccia nel suo ospite originario, generando una catena di comunicazione atta alla replica⁸¹ strutturale del proprio virus⁸².

In questo senso l'evoluzione finisce per codificare una strategia patogena innata.

L'incistamento dei poteri privati nel corpo del diritto oggettivo avviene seguendo schemi strategici molto simili.

In primo luogo, sfuggendo la regolazione/sanitarizzazione: in questa chiave di lettura, da un lato disponendo una continua, inarrestabile germinazione di spore-organismi spontanei, in cui la richiesta di tenere lungo la linea d'orizzonte della frontiera, sul perimetro esterno della Rete, i poteri pubblici opera come attrattore e catalizzatore dei vari nodi connettivi dei poteri privati stessi, i quali finiranno per unirsi tra loro in un organismo sempre più vitale, resistente e pervasivo.

In secondo luogo, la zoonosi giuridica inizierà a modificare e alterare la narrazione garantistica tipica del costituzionalismo: sarà il potere privato a proporsi come suadente voce di garanzia del singo-

lo, disarticolato dal suo essere cittadino e come tale parte attiva e politica di una comunità.

Modellando politiche apparentemente individualizzate, cesellate su bisogni, desideri, interessi creati ad arte mediante il continuo sfruttamento dei dati personali, questi organismi privati finiscono per sostituirsi quasi integralmente al potere pubblico⁸³, rendendo la società digitale uno spazio vuoto impermeabile alle garanzie storiche del costituzionalismo: la manipolazione delle tecniche di garanzia di diritti costituzionalmente⁸⁴ rilevanti passa attraverso le parole chiave della innovazione, della logica del mercato, della maggiore efficienza, dei risparmi di spesa, della apparente e plastica sussidiarietà che decentrerebbe la gestione del potere.

Altro tassello nella politica di zoonosi è quello della gratuità. Una gratuità apparente, ma suadente. E che origina, nel suo potere intrinseco, dall'equivoco sulla economia della condivisione di cui la gratuità, sospinta dagli Over-The-Top (OTT), è la degenerazione tattica per operare la penetrazione tra le maglie della società.

Quello della condivisione è un *topos* ricorrente nella cultura digitale⁸⁵, originante da un innegabile dato di fatto sdilinquito però dalla mutazione genetica del Cyberspazio.

Lessig ad esempio ne parla diffusamente, avendo maturato e raffinato il suo pensiero in tema, grazie anche al fecondo rapporto intellettuale con Aaron Swartz⁸⁶, slegando la sua teorica da una chiave interpretativa tipicamente liberista⁸⁷ da cui pure in origine partiva.

Per moltissimo tempo la connessione culturale tra spinta liberista digitale, condivisione e poteri autoregolatori della società digitale è stata talmente intensa da aver portato ad una serie di abbagli prospettici destinati a far ritardare una seria analisi critica degli insiemi complessi digitali⁸⁸, limitando le voci dissonanti all'ambito oscillante tra critica radicale e illegalità. Quelle voci che avevano messo in guardia rispetto al passaggio dalla condivisione alla gratuità.

Il punto di caduta della attuale ideologia della condivisione nel Cyberspazio è che molto spesso non ci si avvede della sostanziale differenza che intercorre tra la condivisione *open access* legata ai software liberi, che aveva contraddistinto gli albori del Cyberspazio, e la condivisione propiziata molto più di recente dalle grandi piattaforme digitali equivalente nei fatti alla gratuità⁸⁹.

Ma nella società digitale, allo stato attuale, si condivide davvero?

In realtà, esattamente come avvenuto lungo l'espansione verso occidente della frontiera mobile e come avvenuto nel cuore della esperienza della Compa-



gnia delle Indie orientali, sembra esservi un complesso strategico che assomma cultura del dono intesa come reiterazione del dominio sociale⁹⁰, apparente condivisione vissuta e vista come metodo di circolazione veloce di un singolo elemento e di acquisizione di dati, più che autentica condivisione paritaria e simmetrica quale era quella effettivamente presente nei primissimi anni del Cyberspazio, prima cioè dell'arrivo delle metaforiche navi conquistatrici delle piattaforme.

Allo stato attuale possiamo accedere ad una data piattaforma che, ad esempio, è *gratuita* e *lo sarà per sempre*⁹¹ ma lo faremo al prezzo della auto-profilazione continua, ciclica, ininterrotta.

Cambridge Analytica è stata la punta dell'iceberg ma qualunque social media è punteggiato e composto da applicazioni che non solo estraggono nostri dati, che spesso cediamo in continuazione e in maniera apparentemente consapevole⁹², ma segue, orienta, capta i nostri desiderata in maniera costante.

È la nascita del capitalismo delle piattaforme⁹³ e del capitalismo della sorveglianza⁹⁴ come fase suprema di degenerazione della società ormai invasa e colonizzata dalle logiche parziali delle piattaforme.

L'Impero è in marcia, e non più solo verso Occidente. Ormai in maniera reticolare, tentacolare, penetra in ogni interstizio sociale e culturale e giuridico.

Penetra persino nella carne viva degli individui.

Nel momento in cui gli organismi privati si rendono conto di aver sopravanzato la capacità di resistenza del potere pubblico e di aver scardinato le tipiche tutele offerte da una carta costituzionale, come ad esempio la riserva di legge o quella di giurisdizione, iniziano a sostituire queste tutele fino a obliarle del tutto.

Le sostituiscono con le loro regole private, con il loro linguaggio, con i loro codici comunicativi. Ed è in questo esatto punto che si situa il passaggio dallo strumento-zoonosi alla fase di silicolonizzazione⁹⁵.

Se la zoonosi rappresenta quindi il veicolo attraverso cui le grandi piattaforme digitali replicano il loro potere, lo consolidano, lo rendono impermeabile alla democratizzazione e agli impulsi costituzionali, lo trasmettono, la silicolonizzazione si identifica come l'avvenuta sostituzione integrale del vecchio Stato nazionale con lo Stato digitale⁹⁶ egemonizzato dai grandi poteri privati e da questi modellato⁹⁷.

La grande convergenza⁹⁸, che finisce per seguire le rotte tracciate dai capitali e dalle linee di connessione, aggrega attorno nuovi *hub* territoriali le masse⁹⁹, secondo l'unica categorizzazione ormai possibile, quella tra chi ha accesso a una data tecnologia e chi al contrario ne è tagliato fuori.

La silicolonizzazione pertanto ingenera delle sacche urbane altamente tecnologizzate, affini ai fenomeni sociologici di *gentrification*, transumanze nomadiche tra network tecno-urbani ove consumare affari, relazioni sociali, sperimentare nuove dinamiche di potere e di forme politiche, e aree desertificate completamente chiamate fuori dal riconoscimento sociale e politico¹⁰⁰.

Tra zoonosi e silicolonizzazione si situa un passaggio necessitato mediano, lo sviluppo di una coscienza politica delle piattaforme digitali. Un processo che sembra attualmente in corso.

Abbiamo detto delle sensazioni di Zuckerberg, sulla trasformazione di Facebook in un governo e dei tentativi di adeguare la struttura del social alle forme basiche della sovranità statale; c'è in realtà un ulteriore aspetto da sottolineare, ovvero la adesione concettuale di una parte non trascurabile della Silicon Valley alle idee neo-feudali e neo-cameralistiche della deriva ideologica accelerazionista¹⁰¹.

È la fase forse più allarmante, il segno tangibile di quanto sia vicino il punto di non ritorno.

5. Cyber-costituzionalismo: per un approccio di preservazione costituzionale della logica originaria del Cyberspazio

La costruzione di un Medioevo digitale connotato da uno sdilinquimento dei rapporti sociali e giuridici, e innervato da logiche parziali, neo-feudali, frammentarie, pone una serie di questioni non più rinviabili.

Il Cyberspazio non è il male, intendiamoci. Può essere, come è stato, uno straordinario strumento di emancipazione e di libertà, a patto di preservarne lo spirito originario, depurandolo della deriva che esso sta assumendo sotto il controllo pervasivo degli OTT.

Il potere politico di decisione totale degli OTT va germinando in seno ai singoli Stati, dopo aver polarizzato e annesso strategicamente i singoli individui, disarticolandoli dal tessuto politico mediante la costruzione di una nuova lingua e ricorrendo al canone della gratuità, della polarizzazione, della fidelizzazione.

Per mantenere una dimensione costituzionale del governo della tecnica, bisogna prendere atto che la dimensione meta-statale degli OTT è una minaccia; avanzando con le loro logiche parziali, governate da un network centrale, essi travolgono la complessità sociale, il pluralismo espressivo e politico, regolando la nuova società digitale per standard, facendo



germinare una autentica entropia regolatoria nutrita di linee guida, *soft law*, consuetudini commerciali, condizioni d'uso, arbitrati e non più seguendo linee direttrici concettuali ispirate al canone della eguaglianza, della riserva di legge, e dei valori e degli strumenti dello Stato costituzionale.

In questo senso potrebbe anche dirsi che il Medioevo¹⁰² vada combattuto, nell'ottica statale, con il Medioevo¹⁰³: la pluralizzazione dei mondi sociali e lo scadimento complessivo di alcune fonti del diritto e la crisi della fattispecie¹⁰⁴, tecnicamente inadeguate a rendere conto e a regolare quella pluralizzazione, non significano però scadimento di altre garanzie tipicamente costituzionali, come ad esempio la riserva di giurisdizione.

Alle isole-network dei mondi sociali digitali dei grandi OTT possono essere opposti i network giudiziari, i quali parlando il linguaggio tecnico della legge in azione, ad esempio mediante il ricorso alle clausole generali e alla interpretazione conforme a Costituzione, hanno la possibilità di confrontarsi con la accelerazione dei percorsi decisionali della società digitale.

L'inventiva dei giuristi medievali ha rappresentato una delle colonne portanti del Medioevo¹⁰⁵, la loro capacità di trascendere la finitezza spaziale e concettuale di un ordinamento per renderlo vivo, pulsante, adatto al mutare delle cose ha nei fatti costituito la meta-istituzionalizzazione transnazionale, il linguaggio comune, il codice di comunicazione e di trasmissione delle informazioni.

Non significa, si badi, ipotizzare uno Stato dei giudici in opposizione ai nuovi Stati emergenti dal potere delle piattaforme digitali: significa, molto più semplicemente, rivitalizzare e valorizzare il portato assiologico intrinseco della Carta costituzionale¹⁰⁶, anche mediante l'inventiva giudiziaria chiamata a presidio¹⁰⁷ della Carta stessa, spesso lasciata in balia delle piattaforme digitali¹⁰⁸.

L'opera ermeneutica giudiziaria ha già avuto modo di cesellare la fisionomia di elementi utilissimi per la regolazione della società digitale, come ad esempio il principio di precauzione.

Il principio di precauzione, riconosciuto ormai nella normativa primaria dell'Unione europea e in testi legislativi nella materia ambientale, in quella della tutela del consumatore, degli OGM, e di recente nelle carte etiche sulle Intelligenze Artificiali, è stato scolpito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e da quella della Corte costituzionale: esso postula la integrazione sistemica tra individuo e ambiente tecnologicamente complesso, nella strutturazione di una autentica società del rischio¹⁰⁹, seguendo quel percorso di costruzione di pluralizzazione dei

mondi sociali giuridificati¹¹⁰ che va tenuto distante e separato dalle ipotesi di silicolonizzazione.

D'altronde già Santi Romano ricordava che il diritto pubblico finisce per essere governato da, più che governare, un vasto moto sociale che preme ai suoi confini¹¹¹: ciò significa che la sfida più elevata per la costruzione di un autentico cyber-costituzionalismo è la piena integrazione e la integrale sintetizzazione dell'ecosistema analogico costituzionalizzato e l'ecosistema digitale, interrompendo il processo di colonizzazione dei vari mondi sociali da parte delle logiche tecnicamente egemoni degli OTT.

Lo Stato può difendersi esternamente al Cyber-spazio mediante alcuni elementi tipici, come quelli illustrati *supra*: la riserva di giurisdizione, spinte regolatorie quali quelle della Unione europea in tema di copyright¹¹² e dati personali¹¹³, la valorizzazione di principi come quello di precauzione, garantire standard costituzionalmente cesellati, esterni quindi alle logiche degli OTT, il diritto di accesso (sia in senso infrastrutturale sia in termini di limitazione di fenomeni discriminatori come *zero-rating*¹¹⁴ o *minutizzazione*¹¹⁵) per evitare l'aumento esponenziale di sacche di marginalità, la neutralità della Rete¹¹⁶ su cui sembra esserci però una visione complessiva decisamente antitetica tra Unione europea e Stati Uniti.

Come si vede, per lo Stato non solo residua uno spazio ampio e complesso di intervento ma addirittura una esigenza funzionale di intervento.

Questa azione è esterna al Cyberspazio, ambisce a regolarlo, ma si arresta ai confini, sulla linea d'orizzonte periferica. Rimangono così intoccati i fenomeni degenerativi interni, le connessioni comunicative di disarticolazione propiziate dalle piattaforme digitali per polarizzare gli individui e scardinare il sistema garantistico costituzionale.

Una interfaccia tra approccio costituzionale esogeno e uno endogeno potrebbe essere quello della costituzionalizzazione del Web.

Viene quindi da chiedersi: esiste una Costituzione di Internet differente e difforme rispetto alla sua stessa struttura architettonica, al suo Codice? Una autentica Carta costituzionale approvata all'esito di una altrettanto autentica e formale procedura costituzionale assembleare.

I tentativi di costituzionalizzazione espressa pur avanzati autorevolmente in dottrina, come abbiamo visto, sembrano sollevare più interrogativi di quanti non contribuiscano a sbrogliarne.

Davvero una singola Costituzione nazionale, una singola assemblea costituente iper-localizzata, potrebbe vantare il potere di approvare una simile Carta?



La costituzionalizzazione espressa, in questa prospettiva, riguarderebbe non tanto il Cyberspazio, quanto la percezione di partecipazione al Cyberspazio dei cittadini del singolo Stato che avesse nel mentre proceduto alla costituzionalizzazione. Uno spunto importante, dal punto di vista sociale e di partecipazione, ma insufficiente nella sua complessità.

Alla luce degli interessi geo-strategici e delle differenze culturali tra distinti ordinamenti, la soluzione della creazione di una assemblea costituente digitale transnazionale appare ardua. Non impossibile¹¹⁷, di certo, soprattutto se riguardiamo il tutto nella prospettiva delle organizzazioni sovra-nazionali ma comunque distante nel tempo e abbisognante di un incessante lavoro intellettuale e diplomatico.

C'è però una distinta prospettiva, quella cioè tutta interna al Codice, al Cyberspazio; un moto culturale e meta-giuridico che si opponga alla colonizzazione commerciale delle piattaforme digitali di ogni interstizio e di ogni snodo connettivo del Cyberspazio.

Proprio per questo mi sembra che il cyber-costituzionalismo¹¹⁸ debba, esattamente come la società digitale, configurarsi come un costituzionalismo ibrido, sintesi perfezionata tra spinte informali e classiche fonti regolatorie¹¹⁹.

Le caratteristiche salienti del cyber-costituzionalismo¹²⁰ sono pertanto il suo presentarsi come un costituzionalismo ibrido, informale, sintetico, intersezionale e capillare.

Ibrido

Se il Cyberspazio si presenta come un ordine¹²¹ dai tratti regolatori e istituzionali spontanei, è pur vero che i valori, i cardini assiologici di un ordinamento costituzionale vi possono essere inoculati. Si tratta pertanto di un costituzionalismo-interfaccia che si renda ponte tra i valori costituzionali, da cui trae la sua legittimazione, e l'eco-sistema digitale.

Nella prospettiva statale è quindi necessario costituire un ambiente politico nuovo, da cui il cittadino per ora come attore politico sembra essere espunto, e tornare a inoculare in questo segmento partecipante del dato biologico e di quello sintetico i cardini assiologici costituzionali, ad esempio prendendo atto della esistenza di forme di autentica sussidiarietà digitale¹²², operando un analitico coinvolgimento in mirati ed effettivi processi deliberativi digitali¹²³ e cesellando per standard costituzionalmente orientati la architettura progettuale dello spazio digitale e dei processi di regolazione, come ad esempio la moderazione dei contenuti che non può essere lasciata *sic et simpliciter* alle piattaforme¹²⁴.

Ma allo stesso tempo significa anche agevolare e avallare quei rapporti interstiziali complessi che nella società digitale giocano i loro conflitti.

Prendiamo ad esempio la embricazione funzionale tra società civile digitale e la funzione di garanzia dei diritti fondamentali, la valorizzazione in termini di *watchdog* della opinione pubblica¹²⁵ e il riconoscimento dei corpi intermedi traslati nel digitale che sono invece minacciati da un certo modo di intendere l'individualismo da parte degli OTT.

Alcuni casi pratici ci permettono di uscire dall'ambito della pura speculazione teorica.

Nell'aprile 2017, il Dipartimento della Difesa americano e Google iniziarono a lavorare congiuntamente allo sviluppo del *Progetto Maven*, un sistema algoritmico che avrebbe dovuto guidare un drone militare. Al progetto per altro partecipavano anche Microsoft e Amazon, il che rende in maniera plastica e incisiva la conferma di quanto si è sostenuto nel testo sulla mancanza di vera concorrenza tra gli OTT. Una significativa spinta di opinione pubblica digitale, tanto interna alla stessa Google quanto legata alla dimensione accademica, del mondo intellettuale e del sindacalismo, produsse varie iniziative e una prima lettera aperta pubblicata sulle pagine del New York Times con la quale veniva chiesto a Google di sottoscrivere il Trattato internazionale che proibisce l'utilizzo della intelligenza artificiale nei sistemi d'arma. Circa 3.000 dipendenti, in un autentico moto di coscienza sindacale¹²⁶, intrapresero una organica opera di sensibilizzazione, alcuni sperimentatori e scienziati si dimisero. Alla luce delle crescenti e capillari proteste Google ha rinunciato al progetto.

Nel maggio 2018, la stessa Google ha annunciato di aver intrapreso una *partnership* con la Cina per la vendita di un software che inibisce alcuni contenuti nei motori di ricerca, il che finisce per ingenerare un meccanismo selettivo censorio. Al pari di quanto avvenuto con il *Progetto Maven*, un vasto movimento interno ed esterno a Google ha chiesto la istituzione di un organismo di valutazione dei profili etici e giuridici della *partnership*.

Sempre nel 2018, ma questa volta Microsoft e Amazon, hanno venduto al Governo americano un software di riconoscimento facciale, *Rekognition*, da mettersi poi a disposizione della polizia metropolitana e dei sistemi di sicurezza aeroportuali. Anche in questo caso il timore per la violazione dei diritti umani ha portato alla costruzione di un fronte unico tra associazioni per i diritti civili, sindacati, lavoratori interni, accademici che hanno chiesto e spinto per la rescissione del contratto muovendosi unitamente e coagulandosi nel Cyberspazio.



Informale

La garanzia dei diritti costituzionali nello spazio digitale avviene per il tramite di una serie di spinte spontanee¹²⁷ e di interventi statali o di soggetti privati che nella fondazione architettonica del Cyber-spazio trovano la loro arena di connessione ma che nei valori costituzionali esterni allo spazio digitale affondano le radici della loro inesausta azione¹²⁸.

Il caso di *Free Basics* in India è significativo del fatto che queste latenti e spontanee forze sociali possono trovare un loro sbocco organizzativo-istituzionale, embricando pertanto la natura informale con quella formalizzata delle istituzioni.

Sintetico

La congiunzione e la connessione tra ordine spontaneo e ordinamento istituzionale, tra spazio sociale ed eco-sistema digitale, importano un elemento di sintesi: sintesi tra biologico e umano, tra valore costituzionale e dato commerciale.

Il principio di precauzione porta alla necessità di valutare, nel suo complesso, una società sintetica¹²⁹ e le sue implicazioni. La regolazione cioè deve intervenire non più sul soggetto ma sull'ambiente complessivo che ha inglobato fino a rendere parte di se stesso anche il soggetto.

Un esempio, già accennato, è quello dei forum ibridi: connotano e hanno contraddistinto i moti regolatori del diritto ambientale transnazionale e qualunque altro fattore ad elevato impatto tecnico, come appunto può essere il Cyberspazio.

Un forum ibrido è sospeso tra dimensione sintetica e informale, partecipante tanto del pubblico potere quanto dei vari poteri privati, della società civile, degli attori commerciali, della accademia: il principio di precauzione è stato sospinto proprio dalla emersione dei primi forum ibridi, poiché la loro natura non solo partecipativa e deliberativa ma racchiudente il prisma della complessità socio-tecnica li rende sede ideale per la cooperazione e per il mutualismo digitale.

Analogamente la battaglia per la neutralità della Rete ha visto un massivo uso di forum ibridi, si pensi a quelli di Bangalore, di Mumbai, di Delhi, nel cuore della offensiva indiana contro *Free Basics*.

Varrà qui la pena ripercorrere brevemente la vicenda *Free Basics*.

Ambizioso progetto originante dal sodalizio di Facebook, autentico motore del progetto, con la *telco Airtel*, una delle più potenti e grandi in India, alimentò da subito accuse di distorsione del mercato e di discriminazione degli utenti¹³⁰.

Dal punto di vista morfologico si trattava di una classica operazione di *zero-rating*, con un accesso gra-

tuito limitato a Facebook e ad alcune altre applicazioni connesse direttamente agli assetti proprietari di Facebook o che con questo avevano stabilito accordi, come Wikipedia. Se l'utente voleva poi poter usufruire di altri servizi o navigare senza limitazioni di sorta, avrebbe dovuto pagare.

La cosa suscitò una vasta ondata di riprovazione, un dibattito intenso e una ampia mobilitazione della opinione pubblica raccolta attorno al movimento *Save the Internet*, perché *Free Basics* ingenerava da un lato un Internet libero accessibile solo a chi disponesse delle risorse economiche adeguate, e dall'altro lato un simulacro minitelizzato appannaggio della massa degli utenti.

Un "internet povero per persone povere", per riprendere una parola d'ordine dell'epoca.

Questo significava emersione territorializzata di un linguaggio digitale biforcuto, e la costruzione di due sotto-insiemi tra loro non comunicanti, se non addirittura, in termini epistemologici, antagonisti¹³¹.

L'effetto di traslazione sociologica dal dato digitale al mondo *offline* era palese, e la stessa autorità indiana di regolazione delle comunicazioni non mancò di ricordarlo nel 2016, quando prendendo esplicita posizione contro *Free Basics* ricordò che la differenziazione/discriminazione non sempre è deteriore, quando funzionale in maniera vera e ponderata allo sviluppo tecnologico ma comunque accompagnata ad una sia pur minimale possibilità di scelta, cosa questa recisamente da escludersi nel caso di *Free Basics*.

Nel caso dei contenuti, ad esempio, proposti da *Mozilla* in regime di *equal rating* l'autorità di regolazione non ebbe a obiettare, poiché nonostante in alcuni casi essa stessa operasse in modalità apparentemente discriminatorie, si trattava di differenziazioni aperte, razionalmente spiegate, e sociologicamente devolute al progresso tecnologico di determinate aree, in cui la compagnia metteva a disposizione un quantitativo standard di dati che poi l'utente avrebbe potuto utilizzare liberamente e come meglio credeva¹³², mentre nel caso di *Free Basics* gli utenti erano obbligati a consultare solo i servizi predisposti dalla piattaforma di Facebook.

La questione *Free Basics* si dimostra assai interessante anche sotto altri due profili; da un lato dimostra l'operosa soggettivizzazione meta-giuridica e regolatoria dell'opinione pubblica, la quale nonostante una massiccia e virale campagna pubblicitaria e di *lobbying* posta in essere dalla stessa Facebook¹³³ riuscì a tenere organicamente il punto, tanto da porre le proprie osservazioni in maniera analitica, precisa e puntuale, senza lasciarsi condizionare.

Dall'altro lato essa è rilevante perché dimostra come gli OTT che in alcuni casi si schierano, al-



meno formalmente, a favore della *net neutrality*, al cambiare delle latitudini, dei mercati e degli scenari socio-politici, abbracciano posizioni decisamente avverse alla *net neutrality* stessa.

Intersezionale

L'accoppiamento strutturale tra diritto e politica che nelle Costituzioni nazionali trova la propria sintesi non ha equivalente nello spazio digitale transnazionale¹³⁴, ove non può essere identificata una chiara decisione politica e un connesso potere costituente originante da un veicolo rappresentativo.

Per questo, il cyber-costituzionalismo deve presentarsi come sintetico e intersezionale, ovvero quale commistione di impulsi spontanei, logica architettonica tecnica e moto politico nazionale traslato nel digitale, sintetizzando appunto la logica dei network costituenti il Cyberspazio e la dimensione politica dell'individuo visto e considerato ancora come cittadino¹³⁵ e non solo come un utente privilegiato dalle logiche delle piattaforme.

Esso si situa nel punto di intersezione e nei nodi connettivi della socialità digitale, al fine di innervarla degli snodi essenziali del nucleo assiologico del costituzionalismo liberal-democratico, ove ogni Stato si rende linea di connessione del network globale; una contro-riflessione e una spinta reattiva avverso la propagazione degli schemi comunicativi delle piattaforme digitali, operando come contro-razionalità sul singolo sottoposto a penetrazione zoonotica da parte delle piattaforme.

Il fine ultimo deve essere quello di propiziare l'emersione delle logiche innate della tecnica digitale e colorirle con i principi delle Carte costituzionali; la metodica di un sindacalismo digitale, di un associazionismo che valorizzi i corpi intermedi¹³⁶, che si riappropri dell'open source e del free software e li ponga al riparo dalla incessante opera di appropriazione e disintermediazione propiziata dalle piattaforme.

Capillare

Ogni intersezione è la via di accesso e di uscita di informazioni che tra loro cospiranti determinano una autentica auto-strada della conoscenza, la quale deve essere preservata nei suoi elementi pluralistici e morfologicamente mutualistici.

L'esercizio del potere privato deve essere bilanciato¹³⁷, dopo aver assistito alla sua penetrazione nella sfera più intima del singolo individuo, spostando il nodo della regolazione nello spazio asimmetrico del Cyberspazio, unendo tra loro gli elementi auto-normati della complessità socio-politica nativa e quelli esogeni della Costituzione come at-

to di sintesi tra decisione politica e ordinamento istituzionale¹³⁸.

In questo senso, la complessità sociale del Cyberspazio deve tornare a dimostrare i suoi percorsi di valorizzazione della inventiva, della innovazione e della autentica concorrenza, mentre dall'esterno la sfera pubblica spingerà onde far germinare i corpi digitali intermedi il cui stritolamento rappresenta da sempre la condizione di attivazione dei modelli di conquista sociale delle piattaforme digitali.

Note

¹Negli ultimi decenni si sono avanzate cicliche e reiterate tendenze culturali che hanno preferito in certa misura passare dal lemma *crisi* a quello *fine*. E si è così registrato un tripudio di, rispettivamente, fine dei territori, fine della democrazia rappresentativa, e addirittura fine della storia, seguendo una linea concettuale post-kojèviana dagli esiti discussi e discutibili, su cui ampiamente e in modo lucidamente critico M. LUCIANI, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in "Rivista AIC", 2016, n. 2, p. 2, cui *adde* se si vuole A. VENANZONI, *La tirannia del giudizio: il nuovo ruolo del giudice nel rapporto tra poteri, riflettendo su A. Kojève*, in "Democrazia e diritto", 2016, n. 3, p. 180 e ss. Sulla crisi del territorio nella analisi costituzionalistica, ampiamente, C. SALAZAR, *Territorio, confini, spazio: coordinate per una mappatura essenziale*, in "Rivista AIC", 2017, n. 3, p. 1, la quale in apertura cita il noto saggio di B. BADIE, *La fine dei territori*, Asterios, 1996, riflettendo su come le grandi categorie concettuali, quelle giuridiche non facendo eccezione, siano entrate in crisi a seguito della globalizzazione e della diffusione massiva tecnologica, senza però poter arrivare a parlare di una loro fine. Che una crisi non debba necessariamente, ed escatologicamente, tramutarsi nella pura essenza di una anticamera della fine ma che anzi possa essere spunto, per quanto drammatico, di un ripensamento per fini migliorativi di un insieme sociale, di un sistema, di un ordinamento, ci è ricordato fin dalla famosa prolusione pisana del 1909 di Santi Romano, laddove la crisi dello Stato, sotto la spinta delle razionalità sociali e dei corpi latenti che chiedono emersione e riconoscimento, non è riguardata come tracollo dello Stato, ma anzi come invito alla presa d'atto della complessità sociale, S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in Id., "Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale", Giuffrè, 1969, spec. p. 12 e ss.

²L'intero ordine giuridico va assumendo le sembianze di una struttura flessibile, adattabile, in costante evoluzione, piuttosto che quelle di una cattedrale con un ordine stabile e ben ordinato di fonti, così A. SANTOSUOSSO, S. AZZINI, *Scienza, tecnologia e gli attuali flussi giuridici transnazionali*, in S. Rodotà, M. Tallachini (a cura di), "Trattato di biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto", Giuffrè, 2010, p. 765. Sulla alterazione del fattore temporale scatenata dai processi tecnologici, P. COSTANZO, *Il ruolo del fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in AA.VV., "Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale AIC" (Salerno, 22-24 ottobre), Jovene, 2014, p. 43 e ss., il quale rileva come le tecnologie più avanzate ingenerino, incidendo sul fattore temporale, l'idea e la percezione di vivere in un eterno presente. È il prodromo dell'età dell'accelerazione.

³J. ARMITAGE, J. ROBERTS, *Living with Cyberspace. Technology & Society in the 21st Century*, Continuum, 2002, p. 4 e ss., P. VIRILIO, *La bomba informatica*, Raffaello Cortina, 2000, p. 12, sottolinea in particolare come la geopolitica



territoriale venga sostituita dalla cronopolitica della trasmissione accelerata della immagine e della comunicazione. L'accelerazione impressa ai processi produttivi e la possibilità che un bisogno, un interesse, un desiderio siano accontentati in tempo quasi reale, ingenerano fenomeni di strutturazione burocratica delle azioni e delle reazioni, delle richieste e degli output. Questa accelerazione però determina dei canoni di scomparsa di tutti i punti intermedi della produzione e della elaborazione stessa delle politiche pluri-strutturate di risposta ad un bisogno, producendo una mobilitazione totale del desiderio. Portata alle estreme conseguenze essa finirebbe per alterare i profili stessi della democrazia, definendo i contorni di una autentica *respond-democracy*. In questo caso risulta essenziale disciplinare normativamente il processo di integrazione socio-tecnica dei bisogni stessi, affinché l'*agenda setting* non sia rimessa alla singolarità di chi desidera ma torni ad essere pienamente incardinata in dinamiche di mediazione rappresentativa. S. QUINTARELLI, *Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale*, Bollati Boringhieri, 2019, spec. p. 54 e ss.

⁴A. TAGLIAPIETRA, *Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti*, il Mulino, 2010, p. 161, il quale sottolinea come ogni riflessione della tecnica, a partire dal pensiero della crisi risalente alle teorizzazioni di Martin Heidegger, Ernst Junger, Max Scheler, Sigmund Freud, Romano Guardini, una volta abbandonate le partizioni teoriche platoniche si sia riconnessa alla visione illuminista e enciclopedica che nella tecnica vedeva la definizione dello strumento razionale per dominare la realtà circostante e la natura.

⁵Come per altro finirebbe per fare e forse in alcuni casi già fa la logica del mercato in cui il pubblico potere è spesso espunto in forza della dinamica del contratto, la cui principale base è la soddisfazione di un interesse personale, così F. GALGANO, *Lex mercatoria*, il Mulino, 2001, p. 233. Ne consegue che laddove la massimizzazione di un interesse economico operi per la sostituzione del fattore umano sarebbe difficile per la logica intrinseca del mercato resistere ad una simile tentazione. Sui potenziali disequilibri del diritto pubblico dell'economia globale, ampiamente M. D'ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, il Mulino, 2008, p. 116 e ss.

⁶Passando in rassegna le principali caratterizzazioni strutturali della precarizzazione della legge, e della entropia del sistema normativo, E. LONGO, *La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione*, Giappichelli, 2017, p. 32 e ss. sottolinea come il particolarismo degli interessi privati spesso porti alla parcellizzazione degli interventi normativi, che finiranno per incidere e per investire solo su micro-settori, sulla spinta di un sistema dotato di una propria razionalità parziale (nel caso di specie, sotto la propulsione delle lobbies). La accelerazione dei meccanismi economici e comunicativi, e degli interessi latenti che in essi albergano, porta ad una velocizzazione delle risposte normative richieste e desiderate; appare evidente come il processo legislativo in questo moto incessante vada a configurarsi come una insostenibile lentezza, retaggio di epoche passate. La complessa de-sincronizzazione delle procedure parlamentari con i tempi di richiesta sociale ed economica conosce anche la pressione sempre più pervasiva degli appetiti delle piattaforme digitali che vanno sedimentandosi in seno ai singoli ordinamenti nazionali, aumentando in maniera ancora più evidente e drammatica la obsolescenza del *medium* legge rispetto ai problemi sollevati dalla società digitale.

⁷R. BIFULCO, *Intelligenza Artificiale, internet e ordine spontaneo*, in F. Pizzetti (a cura di), "Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione", Giappichelli, 2018, p. 396, il quale richiama espressamente la partizione teorica di Hayek sull'ordine spontaneo.

⁸C. SCHMITT, *Terra e Mare*, Adelphi, 2009, p. 110.

⁹Si pensi a C. SCHMITT, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, 1984, p. 109, il quale definisce il potere costituente come volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza, ossia di stabilire complessivamente l'esistenza dell'unità politica. E.W. BOCKENFORDE, *Il potere costituente del popolo come concetto limite del diritto costituzionale*, in M. Nicoletti, O. Brino (a cura di), "Stato, Costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale", Giuffrè, 2006, p. 115, sottolinea come la distinzione tra normatività e fatticità tenda a sfumarsi, a rendersi evanescente quando si discorre di legittimazione del potere da cui origina una Costituzione, pur permanendo, nonostante la sostanza eminentemente pre-giuridica, entro un confine di analisi giuridica. Poiché il diritto non può prescindere dal riflettere su se stesso anche nel doloroso momento di genesi, momento che spesso è di sconquasso e di rivolgimento. Appare sempre più evidente, come si rileverà più oltre nel saggio, la emersione di una coscienza costituente delle grandi piattaforme digitali, innervate da latenti moti politici, da una auto-coscienza appunto politica che va sedimentandosi e reclamando la mutazione genetica degli elementi costitutivi dello Stato costituzionale, incidendo su ciascuno di essi.

¹⁰Sottolinea G. SARTOR, *Il diritto della rete globale*, in "Cyberspazio e diritto", 2003, n. 1, p. 47 e ss. come rispetto alla prima architettura del Cyberspazio si sia assistito col tempo, in maniera graduale ma inarrestabile, ad una autentica colonizzazione da parte delle logiche commerciali e dei propri attori che hanno inciso sulla fisionomia e sulla modulazione della architettura-codice del Cyberspazio medesimo. È evidente che se riteniamo, con Lawrence Lessig, che la modellazione strutturale del Cyberspazio ne rappresenti in senso ordinale l'elemento istitutivo e fondazionale, e strutturalmente regolatorio, i poteri che incidono su di esso fino a modificarlo e alterarlo geneticamente, una volta sviluppata una propria policy politica, inizieranno ad operare in senso schiettamente costituzionale. In tal senso si veda L. LESSIG, *Code 2.0*, Basic Books, 2006, spec. p. 120 e ss.; per Lessig, è l'architettura a rendere il Cyberspazio ciò che esso è, sottolineando come l'attenzione del giurista debba confrontarsi su come questa architettura-ordinamento finisca per incidere sulle libertà del singolo e della collettività. Non si tratterà cioè, per riprendere la distinzione formulata da Santi Romano, si veda a tal proposito S. ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale*, in Id., "Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale", Giuffrè, 1969, spec. p. 32 e ss., della instaurazione di un ordinamento costituzionale di fatto, ma di un autentico rivolgimento ispirato da un tellurico potere costituente propiziato dalle logiche tecniche che incidendo sulla forma-base del Cyberspazio inizieranno a cooptare e fagocitare non tanto il popolo del Web, quanto il popolo nel Web, ovvero il popolo in senso costituzionalistico, spogliato della intrinseca comunione politica e rivestito di una nuova forma politica dai grandi attori digitali. La inoculazione in ogni singolo individuo di nuove logiche politiche mediante una irradiazione di interessi, bisogni, con un costante approccio di pseudo-consultazioni di matrice plebiscitaria, da parte delle piattaforme digitali finisce con il costituire una assemblea ibrida permanente, che scorre parallela al navigare sulla Rete, in cui gli individui passano dal popolo, come insieme sociale e politico, a network-estensione della piattaforma stessa. Si tratta di un passaggio che, come non si farà fatica a capire, è destinato a traslarsi dallo spazio digitale a quello fisico, reale.

¹¹Le istituzioni politiche ed economiche, in ultima analisi prodotto delle scelte di una società, possono essere di tipo inclusivo e assecondare la crescita economica, o viceversa di tipo estrattivo e ostacolarla. Le nazioni falliscono quando hanno istituzioni economiche estrattive sostenute da istituzioni poli-



tiche dello stesso tipo che ne intralciano la crescita o la impediscono del tutto, D. ACEMOGLU, J.A. ROBINSON, *Perché le nazioni falliscono*, il Saggiatore, 2013, p. 94. La crisi pertanto diventa veicolo e vettore dell'accelerazione della disgregazione costituzionale, cavalcata dai soggetti privati egemoni.

¹²La crisi finanziaria del 2007/2008 origina, come noto, dal tracollo del mercato dei mutui *subprime* negli Stati Uniti, un tracollo talmente esteso e travolgente da essere geneticamente mutato in una crisi dei debiti sovrani, avendo costretto ad esempio l'Unione europea a ripensare la sua stessa architettura di vigilanza finanziaria, bancaria e assicurativa, al fine di disattivare il contagio inarrestabile. Analogamente si può ricordare, e sul punto si tornerà estesamente dopo, come al culmine della sua espansione coloniale l'Inghilterra, tra il 1700 e il 1800, si sia trovata in una situazione di tendenziale privatizzazione del proprio debito pubblico, acquisito dalle società di capitali che nei fatti rappresentavano l'estensione territoriale della Corona, arrivando a un passo dal fallimento. L'episodio, tanto drammatico quanto sconvolgente, segnò così tanto l'opinione pubblica da aver ispirato commedie teatrali come *Utopia Limited or the Flowers of Progress*, di W.S. Gilbert e A. Sullivan che venne replicata con enorme successo a Londra per 245 volte e che ottenne il plauso di George Bernard Shaw, e l'indignazione del Presidente degli Stati Uniti Hayes che nel suo diario, l'11 marzo 1888 annotò come il governo non fosse più un governo del popolo ma un governo egemonizzato dalle grandi società di capitali; su questi aspetti diffusamente S. GIALDRONI, *Gestire la ricchezza, arginare il sovrano. La lunga parabola della British East India Company*, in V. Mastroiaco (a cura di), "Le sovranità nell'epoca della post globalizzazione", Pacini, 2019, p. 143 e ss.

¹³La peculiarità strutturale della società digitale porta in maniera sempre più crescente a sviluppare analisi che abbraccino il complesso socio-evolutivo del dato umano e biologico con quello meccanizzato e tecnologico, in una fusione che rende palese la emersione di nuovi quasi-soggetti e di approcci regolatori del tutto nuovi rispetto al passato. Non appare infatti revocabile in dubbio che la *intimità* delle tecnologie comunicative informatiche, si pensi alla onnipresenza pervasiva degli *smartphone* che nei fatti ci rendono connessi in via permanente, finisca per adombrare la fisionomia di una società in cui la cosa inizia ad essere un insieme complesso combinato con l'uomo suo possessore, non a caso si inizia sempre più diffusamente a parlare di un computer intimo, D. LUPTON, *Sociologia digitale*, Pearson, 2018, p. 136, la quale superando la nozione di cyborg proposta da Donna Haraway nel suo *Manifesto Cyborg*, rileva sulla scia di Bell come ancor prima della diffusione virale dei social media, e *a fortiori* dopo l'esplosione degli stessi, la tecnologia informatica abbia permesso e spinto una sempre più vasta massa di persone a esibire le loro relazioni sociali, a metterle in scena e a introiettare dispositivi di comunicazione nuovi, facendo divenire le nostre interazioni sulle piattaforme sociali una estensione psichica della nostra relazionalità e della nostra stessa psiche.

¹⁴In fondo il vuoto rappresenta il punto di congiunzione e di determinazione del nuovo paradigma postmoderno stesso, «conformemente al movimento stesso della metafisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede delle verità, il centro delle nostre città è sempre pieno» nota R. BARTHES, *L'impero dei segni*, Einaudi, 1984, p. 39. Mentre più oltre rileva come la città post-moderna irradia un vuoto continuo, ciclico, essa non ha centro ma adatta di volta in volta ogni zona a centro temporaneo. Barthes si riferiva a Tokyo, ma le stesse considerazioni possono essere svolte per le grandi città tecnologiche contemporanee come Los Angeles, Singapore, moltissimi centri urbani cinesi.

¹⁵L'assonanza tra virus pandemico e digitalizzazione è operata da G. TEUBNER ad esempio in *Costituzionalismo della*

società transnazionale, in "Rivista AIC", 2013, n. 4, 2013, p. 2, laddove si mette in luce come i nuovi attori globali della giuridificazione e della lotta costituzionale siano i componenti della società civile globale, composta da singoli soggetti operosi. Di N. Luhmann è noto l'uso dell'AIDS come "causa mobile" in grado di riorientare e modificare il sistema proprio per far sì che esso decida a quali fattori ambientali assegnare una valenza causale, così N. LUHMANN, *Organizzazione e decisione*, Bruno Mondadori, 2005, p. 229.

¹⁶Il dibattito acerbissimo sulla crescente rilevanza dei populismi in politica dovrebbe anche tener conto di alcuni meccanismi tecno-psicologici innervati nei dispositivi della comunicazione dai grandi gruppi tecnologici, come Google ad esempio. A differenza della archivistica e della bibliometria, in cui i testi e le notizie e le informazioni sono ordinate secondo regole di metodo tendenzialmente scientifiche (argomento, indice cronologico), Google pone attenzione al *listing* dei contenuti esclusivamente sulla popolarità raggiunta da una determinata notizia, popolarità evidenziata dal numero di *click* ricevuti. Ciò ingenera, in tutta evidenza, uno sviluppo cognitivo e politico dell'utente medio indotto a ritenere che nella gerarchia assiologica delle scelte di costruzione di un nuovo linguaggio il parametro basilico, ed essenziale, sia la popolarità. In questo senso, ampiamente, P. CASTELLUCCI, *Dall'ipertesto al web. Storia culturale dell'informatica*, Laterza, 2014. I. RIVERA, *La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0*, in G.L. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano (a cura di), "Social media e diritti. Diritto e social media", ESI, 2018, p. 276, mette in luce come la fusione tra messaggio e linguaggio dei partiti populistici e dinamiche dei social media finiscano per costituire una narrazione politica circolare in cui il partecipante ha la sensazione di essere parte diretta del flusso informativo. Sottolinea D. DE KERCKHOVE, *Dall'alfabeto a internet. L'Homme littéré: alfabetizzazione, cultura, tecnologia*, Mimesis, 2008, p. 133, come nell'epoca della accelerazione tecnologica il linguaggio muti fino ad alterare la percezione psichica stessa dell'individuo, rendendo la terra come immagine del corpo.

¹⁷M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, 2000, p. 67, ci ricorda come in molti contesti la regolazione e il superamento dei conflitti non venga sempre necessariamente assegnato alla norma giuridica (diritto oggettivo, diritto soggettivo dei contratti, e così via) ma sia svolto e portato avanti da vincoli informali e da catene cooperative e mutualistiche, di condivisione. In questo senso è evidente che l'elevato tasso di volatilità dei meccanismi informali può svolgere tanto una funzione positiva di pacificazione sociale quanto negativa di traslazione accelerata dei fenomeni di disgregazione dei diritti.

¹⁸M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in Id. (a cura di), "Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto", Laterza, 2002, p. 45, sottolinea come non sia tanto la mera enumerazione di diritti e libertà a segnare la rottura innovativa del costituzionalismo francese ma l'atto collettivo di decisione politica che incarna nella nazione il nuovo sovrano portatore e reggitore della sovranità che pone quella Costituzione. È il linguaggio che muta non tanto segno quanto soggetto-portatore che da singolo, frammentario, parziale come era nel precedente Regime si rende ora un insieme organico che va sotto il nome di nazione.

¹⁹La tecnica non è mai del tutto neutrale, così M. HEIDEGGER, *Linguaggio tramandato e linguaggio tecnico*, in "Paradigmi", vol. X, n. 29, 1992, p. 259. Analogamente, sottolineando la intrinseca ambiguità della tecnica e delle innovazioni tecniche, A. GEHLEN, *L'Uomo nell'era della tecnica*, Armando editore, 2003, p. 10, il quale ricorda come sin dagli albori della umanità già il rozzo cuneo di pietra focaia fosse al tempo stesso utensile per il lavoro e arma per risolvere conflitti bellici e per la difesa del proprio spazio vitale. Qualunque trasforma-



zione della tecnica nella evoluzione umana, continua Gehlen, incidendo sul corso della natura si è sempre intrecciata con la disperata e spietata lotta con i propri simili. È solo il caso di rammentare come Internet sia stato efficacemente definito una idea nata all'ombra delle armi nucleari, così J. RYAN, *Storia di internet e il futuro digitale*, Einaudi, 2011, p. 5, il quale delinea la strutturale ambivalenza della Rete, sia nei suoi aspetti hardware sia in quelli concettuali, come esperimento innovativo profondamente incistato nel cuore della Guerra fredda.

²⁰Sulla influenza esercitata dai social media nei processi di disarticolazione del fondamentale elemento del compromesso politico e del dibattito pubblico, nel più generale quadro della crisi delle nazioni, J. DIAMOND, *Crisi. Come rinascono le nazioni*, Einaudi, 2019, p. 308 e ss. In questa prospettiva, per poter superare la crisi e utilizzarla anzi come elemento propulsivo per una rimodulazione e un ripensamento delle istituzioni democratiche, è essenziale una piena, organica regolazione delle grandi piattaforme digitali, posto che il *laissez-faire* diventerebbe pura bandiera bianca.

²¹D. LARRY, *The road to Digital Unfreedom: The Threat of Postmodern Totalitarianism*, in "Journal of Democracy", vol. 30, 2019, n. 1, p. 20.

²²G. TEUBNER, *Nuovi conflitti costituzionali*, Bruno Mondadori, 2012, p. 83, riprende le notazioni sul potere diffuso e capillare formulate da Jacques Derrida, sulla scia di Foucault. Decostruzione e capillarità rappresentano elementi tra loro intimamente connessi in quanto la prima, come metodologia, mette in luce e porta in superficie i nuovi rapporti interstiziali di fondazione del potere, e di sua legittimazione non più a investitura democratica ma tecnica. In quanto alla fortuna arrisa a Derrida e alle sue interpretazioni giuridiche, soprattutto in seno al movimento statunitense dei *Critical legal studies*, è significativo rilevare come questa fosse principalmente connessa alla decostruzione analitica del linguaggio e alla inversione delle polarità semantiche e alle gerarchie linguistiche: la burocrazia come linguaggio-forma di vita di aggregazioni istituzionali e la connessa potenza espressiva della contestualizzazione semiotica è sottolineata da C. CIPOLLA (a cura di), *La spendibilità del sapere sociologico*, FrancoAngeli, 2002 p. 49. Sui *critical legal studies*, ampiamente G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, il Mulino, 2001, p. 177 e ss.

²³*La notte che bruciammo Chrome* è una antologia di storie brevi originariamente composte da Gibson tra il 1977 e il 1985 e che avevano in larga parte visto la pubblicazione sulle pagine della rivista *Omnis*. La raccolta venne pubblicata per la prima volta in Italia da Mondadori nel 1989. Il racconto omonimo è del 1982. I Racconti anticipano e introducono gran parte dei temi classici della poetica letteraria di Gibson, connessione comunicativa uomo-macchina, un distopico futuro governato da società di capitali ormai divenute esse stesse Stati, e delineano i personaggi che avrebbero poi composto la celebre trilogia dello *Sprawl*, composta dai romanzi *Neuromante*, *Giù nel cibernazio* (*Count Zero*, 1986) e *Monna Lisa Cyberpunk* (*Mona Lisa Overdrive*, 1988).

²⁴*Neuromante*, romanzo del 1984 apparso per la prima volta in Italia edito dalla Nord nel 1986, segna il primo tassello della trilogia dello *Sprawl*, ed è considerato il primo romanzo in cui figura ampiamente definito il concetto stesso di Cyberspazio, che prima lo stesso Gibson aveva velocemente affrescato in *La notte che bruciammo Chrome*. È da segnalare come proprio sull'onda montante della enfasi che gli venne assegnata come inventore del termine e del concetto, Gibson anni dopo, in una famosa intervista rilasciata al programma televisivo svedese *Rapport* e andata in onda il 23 novembre 1994, dall'assai significativo titolo *I don't even have a modem*, dichiarò che il Cyberspazio nasce dalla idea di semplificazione dei rapporti territoriali e sociali e finanziari, permettendoci di visualizzare ciò che stiamo facendo anche nella dimensione virtuale. Come

si ricorda per altro in una più recente intervista rilasciata al quotidiano *La Repubblica*, il 22 agosto 2014, *William Gibson: Una sala giochi e un walkman, così inventai il cyber futuro*, l'influenza esercitata dalla estetica e dalla poetica di Gibson su sviluppatori, hacker, innovatori, progettisti, programmatori fu enorme e sensazionale e avrebbe inciso in maniera essenziale sulla modellazione del Web. Nella stessa intervista Gibson rileva, con straordinario acume pur cercando di schermirsi, come nella decisione del nome da assegnare a questo spazio relazionale virtuale capace di incidere in maniera sensibile sulla realtà, avesse avuto un peso enorme l'idea dell'accumulo di dati, tanto da aver pensato di definirlo info-spazio o data-spazio. È solo il caso di rammentare come il termine info-sfera, diffuso nei primi anni Ottanta da Alvin Toffler sia stato poi ampiamente ripreso tra gli altri da Luciano Floridi, mentre il concetto di data-spazio è in fondo alla base di gran parte delle riflessioni sociologiche e giuridiche sulla società della comunicazione digitale, si veda F. FAINI, *Data Society. Governo dei dati e tutela dei diritti nella società digitale*, Giuffrè, 2019, soprattutto p. 11 e ss. per la costruzione di una nuova forma di governo globale embricata tra pubblico e privato, edificata proprio sulla accelerazione dell'utilizzo dei dati.

²⁵Per lungo tempo si è ritenuto che esistesse un popolo del Web e che fosse identificabile con la enorme massa di innovatori, sperimentatori, pirati informatici, legati tra loro da vincoli reputazionali, informali e da una generale etica comune; S. LEVY, *Hackers: gli eroi della rivoluzione digitale*, ShaKe, 1996, p. 40 sottolinea come secondo l'elaborazione hacker ogni software debba essere libero e l'accesso ai pc e alla Rete parimenti liberi ed illimitati, consistendo quindi la comune visione politica, ciò che rende una massa popolo, nella esplorazione spaziale e assiologica dello spazio digitale. È solo il caso di notare, con P. HIMANEN, *L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione*, Feltrinelli, 2003, p. 141 come in realtà sin da subito il mondo hacker si sia distinto in due macro-aggregazioni, gli hacker veri e propri e dall'altro lato i cracker, ovvero gli intrusori nichilisti: tra questi ultimi scalpore ha sollevato la *Legion of Doom*, che nel corso degli anni si è dotata di un proprio "manifesto", redatto dal leader Mentor, e apparso nel 1990 sul numero 31 della rivista Phrack. Per i cracker, anarco-individualisti, è la distruzione il patrimonio basilico della propria azione. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Feltrinelli, 2002, p. 67, mette in luce come la cultura fondante di Internet si articola in quattro essenziali pilastri: la cultura tecno-meritocratica e della eccellenza della scienza al vertice della piramide, la cultura hacker come elemento di raffinamento di questa tecno-meritocrazia producendo barriere e confini costitutivi dei network interni alla Rete per separare questa élite dalle autorità costituite del potere politico esterno. Costruzione di una vita sociale altra rispetto a quella esterna e reale, con comunicazione orizzontale, linee di connessione interattiva, modellazione del sapere tecno-meritocratico come codice di riconoscimento e di selezione di simili, e di esclusione degli estranei. Vi sono poi i valori degli imprenditori che hanno aperto una breccia e una interfaccia comunicativa, scardinando l'autoreferenzialità comunitaria del popolo digitale e proponendo le regole sociali degli hacker e le loro scoperte e le loro innovazioni al popolo reale, esterno al Cyberspazio. Nella dottrina costituzionalistica si veda A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, 2002, p. 250, per la distinzione tra hacker e cracker. Vi è da dire che nella società digitale sembra replicarsi quella frattura già rilevata a proposito del popolo americano: «il popolo americano è diviso da una guerra culturale. In più, alcune parti delle sue élite hanno un interesse materiale a creare caos. Anche se ufficialmente erano una democrazia basata sulle regole, gli Stati Uniti sono diventati, dopo decenni di economia liberista, un contesto privo di regole per chiunque disponesse di potere tecnologico



o finanziario», P. MASON, *Il futuro migliore*, il Saggiatore, 2019, p. 51.

²⁶N. STEPHENSON, *Snow Crash*, Bantam Spectra, 1992. Prima edizione italiana risalente al 1995 per i tipi della ShaKe edizioni. La storia ruota attorno a Hiro, un fattorino estremamente simile a quelli che oggi sono i *rider* di *Foodora*, *Deliveroo*, costretto a effettuare le sue consegne in estrema accelerazione e con i tempi contingentati, percorrendo autostrade saturate e pericolose, sullo sfondo di una America del tutto privatizzata e divisa in logiche quasi tribali tra poteri privati, ordinamenti criminali, hacker e una vasta umanità alla deriva. Hiro, come molti altri americani, partecipa anche di una contro-realtà virtuale, il Metaverso, cui si accede mediante una connessione neurale: in questa contro-realtà, il ragazzo cessa di essere un fattorino e diviene un eroe armato di Katana, legato all'etica hacker. Ben presto, ci si rende conto della diffusione nel Metaverso di una potente droga/virus distruttiva, lo *snow crash*, capace di distruggere lo spazio digitale colonizzando integralmente e poi da questo propagarsi nella realtà sociale esterna al mondo digitale. Nel romanzo si registra una attenzione estrema per la rilevanza del linguaggio come fattore di innovazione sociale, di preservazione e utilizzo dei dati personali, di possibilità di radicare nel Cyberspazio una etica politica fondante un proprio ordinamento istituzionale.

²⁷Il movimento di pensiero Diritto e Letteratura si suole far risalire al testo di J.B. WHITE, *The legal imagination: Studies in the nature of legal thought and expression*, Little, Brown & Co., 1973. Ampiamente sugli elementi concettuali di questa corrente di pensiero, G. MINDA, *op. cit.*, p. 247 e ss.

²⁸Italo Calvino notava con un certo grado di mesta rassegnazione come il mondo burocratico italiano non avesse ispirato alcun autore in maniera tanto pregnante quanto invece avvenuto ad altre latitudini e non fosse stato in grado di produrre un equivalente italico di un Gogol, così nel suo intervento su *L'Unità* del 12 maggio 1946, *Adesso viene Micheli, l'uomo di massa*; sul punto diffusamente, le notazioni di A. MARIO, *Italo Calvino – quale autore laggiù attende la fine?*, Firenze University Press, 2015, p. 21, la quale per altro rileva la capillare, analitica ipotesi de-costruttiva messa in piedi da Gogol del ceto burocratico russo, la cui ostinata protervia era inversamente proporzionale al grado di fatica trasposto nella quotidiana opera lavorativa. In Italia, oltre alla bolognese *Italian Society for Law and Literature*, la quale edita gli *ISSL papers*, e che rappresenta una contestualizzazione multi-disciplinare, innervata di sociologia, scienza giuridica e teoriche digitali, alla latitudine culturale italiana dell'omonimo movimento, vi sono state delle puntuali e interessanti decostruzioni del fenomeno, ad esempio da parte di un Maestro come L. VANDELLI, *Tra carte e scartoffie: apologia letteraria del pubblico impiegato*, il Mulino, 2013. Vi è poi la fusione a sintesi tra diritto, e burocrazia, e letteratura, ovvero il diritto come *medium* letterario, si pensi alla creatura di A. CELOTTO, il dottor Ciro Amendola, apparso nei romanzi *Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale*, Mondadori, 2014, e *Non ci credo ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia*, Historica, 2016. Ma regna ancora in certa misura quel pudore ben espresso da S. Satta: «Il lettore troverà che è un'idea abbastanza curiosa quella di presentarsi al giudizio di Dio con un libro di procedura, e penserà che merito appunto di finire come l'ultimo di quei servitori, cioè di essere gettato al carnefice. Ma la procedura civile era il talento affidatomi, e io credo che l'aver messo a frutto – così come potevo – questo talento, resistendo ad ogni lusinga di evasione, varrà a farmi molto perdonare nel giorno di quel giudizio», S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Cedam, 2000, p. XXVIII. Satta che non lo si deve dimenticare si presentò al giudizio di Dio invece, e per fortuna, con alcuni tra i maggiori capolavori della letteratura italiana, tra cui S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, Adelphi, 1990.

²⁹Come sottolinea A. CARONIA nella sua post-fazione a J.G. BALLARD, *La mostra delle atrocità*, Feltrinelli, 2010, p. 195, «leggendo *La mostra delle atrocità* si capisce bene perché gli scrittori *cyberpunk*, Gibson in testa, abbiano considerato Ballard un precursore e un maestro», sottolineando il peso specifico esercitato da Ballard e dalla sua propensione ad amalgamare nel con-testo letterario elementi assolutamente non-letterari come appunto il linguaggio burocratico, il frasario medico, l'utilizzo della nota a piè di pagina, determinando nei fatti una ipertrofia dell'immaginario che proprio come la burocrazia e il diritto tendano alla occupazione di ogni spazio rimasto vuoto. Si pensi in questo senso alla magistrale lezione di David Foster Wallace; nel meraviglioso e purtroppo postumo, pubblicato dopo il suicidio, *Il Re Pallido*, assistiamo ad una fittissima metanarrazione del mondo delle agenzie fiscali americane, dove la burocrazia è «il governo della noia».

³⁰Le prime *Bulletin Board System* (BBS) comunitarie, capaci di ingenerare meccanismi comunicativi di base, sfuggenti rispetto alle logiche del potere tanto privato quanto pubblico, riprendevano direttamente i nomi e i significati dalla narrativa *cyberpunk*, emblematico il caso del server bolognese *Isole nella Rete*, patentemente ispirato all'omonimo romanzo di Bruce Sterling e che fu al centro di una vasta ondata repressiva negli anni Novanta.

³¹Stephenson proviene da una famiglia di fisici e biochimici, si è laureato in geografia dopo essersi comunque specializzato in fisica a Boston. Rudy Rucker è un docente universitario di matematica, le cui opere di fantascienza sono ispirate dai principali teoremi matematici. Bruce Sterling dai primi anni Duemila è docente di *Media e design* alla European Graduate School, in Svizzera; l'influenza esercitata da Sterling sulla cultura hacker e dei programmatori web è immensa.

³²Il paradosso rappresentato dal Web consiste proprio nella sua strutturale ambivalenza; la sua virtualità significa superamento della finitezza spaziale del singolo territorio, ma non significa fine di qualunque territorio. Anzi, lo spazio del Web tende a riconnettersi in maniera iper-territoriale alla geografia giuridica e politica, G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Giappichelli, 2016, p. 198.

³³Si veda S. GUPTA, *Hacking in the computer world*, Mittal Publications, 2004 p. 94 e ss. Ma soprattutto B. STERLING, *Giro di vite contro gli hacker*, ShaKe, 1996. Menzione particolare merita a tal proposito il *Chaos Computer Club* (CCC). Il CCC venne fondato in Germania agli inizi degli anni Ottanta, originariamente con lo scopo di realizzare intromissioni nei sistemi telefonici e nei primi sistemi di connessione telefonica pre-internet: successivamente il gruppo, organizzato in cellule e formalmente pubblico, in quanto anche organizzatore di meeting e di pubblicazioni, iniziò ad effettuare azioni dimostrative di grande successo (sottrazione di cospicui fondi al sistema bancario, che poi venivano restituiti pubblicamente il giorno seguente). Attraverso la piattaforma "Black Ice", nome mutuato dai romanzi di William Gibson, alcuni membri del CCC amburghese iniziarono però ad operare infiltrazioni spionistiche nel sistema informativo americano e a rivendere le informazioni ottenute al KGB. Il CCC non ha mai sciolto la sua ambiguità ontologica; ancora oggi attivo, ha avuto un ruolo chiave nella emersione del fenomeno WikiLeaks. Nel 2007, durante il 24esimo Congresso nazionale del CCC il leader del gruppo, Daniel Domscheit-Berg, ebbe occasione di conoscere e parlare lungamente con Julian Assange, approfondendo i contenuti di WikiLeaks e decidendo di contribuire alla divulgazione planetaria degli stessi. Alla connessione WikiLeaks-CCC è dedicato l'intero IV capitolo del volume di D. LEIGH, L. HARDING, *WikiLeaks*, PublicAffairs, 2011. Da rilevare come lo stesso Daniel Domscheit-Berg, divenuto a tutti gli effetti il portavoce tedesco di WikiLeaks, abbia redatto un testo in proposito, edito anche in Italia; D. DOMSCHEIT-BERG, *Inside*



WikiLeaks, Marsilio, 2011. La collaborazione tra i due è spirata polemicamente, con Domscheit-Berg che ha accusato di ambiguità Assange e ha definito WikiLeaks affetta da un enorme “problema strutturale”. Tutto ciò non sembra contraddire l’assunto alla base del presente saggio, ma sembra anzi confortarlo e confermarlo, esattamente come avviene ad esempio in Cina con la patente embricazione tra dimensione di sviluppo privatistico e logica di dominio statale. Appare evidente che la fusione tra dimensione privata e dimensione statale, nel solco del dominio sociale neoliberista, porta alla sopravvivenza solo del più adattabile e mutevole, ovvero del privato, mediante uno schema di colonizzazione privata della sfera pubblica.

³⁴La caratterizzazione assiologica emergente dallo sdilinquinamento della modernità si produce nella sensibile accelerazione del linguaggio, in punta di globalizzazione: scrive J.L. LYOTARD, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, 2008, p. 31, «la novità consiste nel fatto che in tale contesto i vecchi poli di attrazione costituiti dagli Stati-nazione, dai partiti, dalle professioni, dalle istituzioni e dalle tradizioni storiche perdono il loro potere di centralizzazione: né sembra che essi debbano essere sostituiti, almeno al livello che è loro caratteristico». Non casualmente la riflessione giuridica post-moderna tenta di coniare un linguaggio di “occupazione” degli spazi rimasti inerti e vuoti, sottolinea M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato*, Laterza, 2006, p. 8, come sia divenuta «alla nostra sensibilità sempre più improponibile l’idea che esistano spazi del mondo qualificabili come *res nullius*, spazi vuoti, specialmente laddove questi sono abitati da popolazioni ed esseri viventi, che non possono essere oggetto di specifica attenzione giuridica in termini di diritti umani o patrimonio comune dell’umanità». Il linguaggio stesso decade, diviene vuoto, e viene riempito di nuovi codici dai grandi soggetti digitali.

³⁵Il Metaverso rappresenta senza dubbio il fulcro dell’opera di Stephenson e altrettanto senza dubbio è la intuizione che ha esercitato la maggiore influenza sullo sviluppo della Rete e sulle inferenze tra fattore digitale e realtà sociale. In primo luogo, è proprio al Metaverso che si sono ispirate tutte quelle realtà destinate a creare una contro-realtà digitale e a influenzare direttamente la socialità esterna al perimetro del Web; *Second Life*, ad esempio, ma anche piattaforme multi-layer 3RPG. *Second Life* venne lanciato nel 2003 dalla società Linden Lab, e si caratterizza per essere a tutti gli effetti un mondo virtuale a cui si accede, proprio come nel Metaverso, ricorrendo ad un avatar tridimensionale. Una delle caratteristiche salienti di *Second Life* è quella di utilizzare le proprie regole di condotta interne come un ordinamento legato alla cittadinanza digitale, e infatti gli utenti prendono il nome di Residenti. Uno degli aspetti salienti di *Second Life* non è tanto la interattività, come ad esempio le *Google Tech Talks*, ovvero la possibilità di interagire vocalmente, quanto la costruzione a tutti gli effetti del mondo che si sta esplorando e si sta contribuendo a formare. A differenza infatti di altri spazi digitali multi-layer, *Second Life* viene creato passo dopo passo dai propri residenti, rendendo piena ragione a chi come Baudrillard ha rilevato come nella società postmoderna la carta non segua più il territorio ma sia al contrario il territorio a seguire la carta, J. BAUDRILLARD, *La precessione dei simulacri*, in Id., “Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti”, Cappelli, 1980, p. 45.

³⁶Esattamente come risulta inconcepibile postulare un linguaggio senza linguaggio, eppure a ben vedere noi non possiamo distinguere tra uomo e linguaggio, esattamente come non possiamo distinguere tra diritto e uomo, «non riusciamo mai a cogliere l’uomo ridotto a se stesso e che si sforza di concepire l’esistenza dell’altro. Nel mondo troviamo un uomo che parla, un uomo che parla a un altro uomo, e il linguaggio detta la definizione stessa dell’uomo», E. BENVENISTE, *Problemi di linguistica generale*, il Saggiatore, 1971, p. 310.

³⁷La naturalità dell’ambiente digitale e delle sue regole sistemiche impongono agli esploratori di questi mondi mai visti di richiamarsi, esemplificativamente, ad un radicamento concettuale e di paradigmi del mondo reale, ipostatizzando genealogie concettuali, filosofiche e giuridiche connesse al reale, T. MALDONADO, *Reale e virtuale*, Feltrinelli, 2015, p. 55.

³⁸Non appare casuale come proprio su alcune applicazioni originanti concettualmente dal Metaverso si stia sviluppando una copiosa giurisprudenza. *Second Life* ad esempio è da tempo al centro di pronunce giudiziali, si vedano ad esempio *Bragg v. Linden Research, Inc.*, 487 F. Supp. 2d 593 (E.D.Pa. 2007), *Evans et Al. v. Linden Research, Inc.*, 763 F. Supp. 2d 735 (E.D. Pa. 2011), le quali vertono tendenzialmente sulla chiusura ritenuta arbitraria degli account su *Second Life* di cittadini, chiusura dalla quale si determinerebbe non solo la cessazione di una identità virtuale ma anche la perdita totale e non indennizzata degli asset guadagnati su *Second Life*, tra cui territori e dollari Linden (la speciale moneta corrente nel mondo virtuale della piattaforma). Su come *Second Life* abbia iniziato a influenzare la realtà, ampiamente P. LUDLOW, M. WALLACE, *The Second Life Herald. The Virtual Tabloid that Witnessed the Dawn of the Metaverse*, MIT Press, 2007, p. 76 e ss., l’opera ripercorre la vicenda del giornalista professionista Wallace il quale dopo aver sviluppato una notevole carriera digitale producendo giornali sulla applicazione *The Sims* venne da questa arbitrariamente bannato per asseriti motivi censori e traslò quindi la sua opera nel mondo di *Second Life*, ove approdò al quotidiano digitale interno a *Second Life*, il *Second Life Herald* appunto. *Second Life* ha dato anche avvio a un altro peculiare filone giurisprudenziale, quello del mercato sessuale e della prostituzione, con una reciproca inferenza tra sfera digitale e realtà sociale, su questo punto il saggio di K. BOYLE, *Everyday pornography*, Routledge, 2010.

³⁹Si parla di “quarta rivoluzione”, connessa allo sviluppo della Infosfera, ovvero di uno spazio digitale potenzialmente infinito su cui viaggiano in perenne accelerazione quantità illimitate di informazioni. Questo ambiente rivoluzionato sin nei suoi gangli più intimi e vitali porta il nativo digitale a non riuscire nemmeno ad immaginare l’esistenza di un mondo precedente e di ordinamenti che quel mondo precedente governavano, U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Giappichelli, 2014, p. 24 e ss. Diffusamente sulle caratteristiche e sulle implicazioni della quarta rivoluzione, L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, 2017. Per le caratteristiche tipologiche e costitutive della info-sfera, L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, Giappichelli, 2009, p. 40.

⁴⁰In *Snow Crash* l’utilizzo di elementi esoterici e connessi alla antica civiltà sumera sarà ripreso e attualizzato successivamente nel monumentale romanzo *Cryptonomikon* di Stephenson, il cui fulcro sarà il sistema sapienziale cinese di I Ching o Libro dei Mutamenti. È solo il caso di rammentare che I Ching rappresentano tanto un elemento sapienziale divinatorio quanto una funzione procedimentale di razionalizzazione delle scienze, come la ingegneria, la medicina e così dicendo, un proto-algoritmo basato su nessi meta-causali collegati a forme simbolico-semantico-esagrammatiche la cui spiegazione concettuale è rimessa a un trigramma per ogni esagramma. I 64 esagrammi sono caratterizzati da linee continue o chiuse che rammentano nei loro lineamenti nodali e funzionali il sistema dei network e dei loro protocolli. Sugli I Ching come forma algoritmica, si segnala lo studio C.L.P. CHEN, T. ZHANG, L. CHEN, S.C. THAM, *I-Ching Divination Evolutionary Algorithm and its Convergence Analysis*, in “IEEE Transactions on Cybernetics”, vol. 47, 2017, n. 1, più ampiamente e specificamente sulla connessione tra conver-



genza digitale e I Ching e sistemi di convergenza interpretativa degli esagrammi che li compongono, S. PARK, *Strategies and policies in digital convergence*, Idea Group, 2007, p. 175 e ss. Del sistema I Ching come noto si interessò per decenni Carl Gustav Jung che ne curò la introduzione della prima traduzione occidentale, apparsa nel 1924, nell'ambito dei suoi studi di evoluzione della sincronicità, come paradigma di sviluppo meta-causale della umanità, un nesso comune governato da una intrinseca razionalità logico-matematica e adattiva: in questo senso la formazione dei processi di volontà diventano la connotazione evolutiva, e adattiva, di un sistema centralizzato che deve sopravvivere e replicarsi in contesti differenziati, una norma spontanea destinata a farsi istituzione e guida. Si veda C.G. JUNG, *Introduzione*, in R. Wilhelm (a cura di), "I Ching. Il libro dei mutamenti", Adelphi, 1995. Più precisamente racchiudono la normatività contingente e convergente sotto condizione di valutazione della logica centralizzata, tanto umana quanto tecnica, finendo con l'incarnare complessi ordinamenti spontanei germinati dall'incontro di razionalità umane e razionalità tecniche. I Ching hanno avuto per altro una non trascurabile influenza sulla cultura hacker, per il tramite della trilogia narrativa sugli *Illuminati* di Robert Anton Wilson, in particolare il romanzo *La mela d'oro*; nel romanzo viene narrata la storia di una cospirazione mondiale e di una dissidenza elettronica clandestina e globale chiamata a fermare questo complotto. Il romanzo fu al centro delle azioni e della ispirazione politica del gruppo Hacker tedesco *Chaos Computer Club*, di cui *supra*, e che dopo le prime intrusioni informatiche attaccò i server della NASA, dei sistemi universitari americani e del sistema militare NORAD. Sulla influenza esercitata da I Ching e dal romanzo di Wilson sulla cultura hacker, H.C. SCHMID, M. GUTMANN, 23. *La storia dell'hacker Karl Koch*, ShaKe, 1999. Negli Stati Uniti, una delle più rilevanti edizioni è stata curata, introdotta e annotata da uno dei più significativi studiosi della cultura digitale e del diritto costituzionale statunitense, Jack M. Balkin; si veda a tal proposito J.M. BALKIN, *The Laws of Change: I Ching and The Philosophy of Life*, Sybil Creek Press, 2009 (ma già edito nel 2002 per la Shocken books). In particolare Balkin è autore di due volumi, tra i molti, che acquistano una assoluta valenza di coordinamento e connessione tra gli elementi di convergenza digitale, lotta nel linguaggio, contaminazione culturale come fermento di germinazione e di propagazione dei linguaggi intrinseci del Cyberspazio, ci si riferisce a J.M. BALKIN, *Cultural software. A Theory of Ideology*, Yale University Press, 1998, e J.M. BALKIN, *The State of Play: Law, Games and Virtual Worlds*, New York University Press, 2006. Nel primo testo Balkin si sofferma sulla evoluzione culturale e sulla diffusione dei meme, elemento questo fondativo dell'ordine spontaneo di comunicazione e propagazione della logica tecnica delle piattaforme digitali e del loro mondo interiore. Un panorama particolarmente rilevante nella semantica politica odierna, si veda ad esempio in tema G. MAZZOLENI, R. BRACCIALE, *La politica pop online. I meme e le nuove sfide della comunicazione politica*, il Mulino, 2019. Nel secondo viene esplorata la dimensione giuridica dei luoghi virtuali, e delle connesse implicazioni giudiziarie e regolatorie, in poche parole una piena messa a punto sulle conseguenze empiriche della costruzione effettiva del Metaverso nella realtà digitale e in quella reale. La necessità di ancorare ad un territorio digitale la costruzione degli spazi infiniti del Cyberspazio è testimoniata da una suggestiva opera di cartografia digitale portata avanti nei primissimi anni del Duemila e pubblicata da M. DODGE, R. KITCHIN, *The Atlas of Cyberspace*, Addison-Wesley, 2001: si tratta di un volume di mappe dei vari angoli e spazi che tra loro cospiranti compongono il Cyberspazio, unitamente a una serie di interviste e di impressioni rilasciate da progettisti, ingegneri informatici, hacker, esperti di digital media in tema

di immaginazione e territorio digitale. Nel corso degli anni per altro si è diffusa una estesa geografia digitale, implicante molto spesso considerazioni sulle reciproche inferenze tra comunicazione digitale e spazio fisico, si veda ad esempio M. DODGE, R. KITCHIN, *Code/Space. Software and everyday life*, MIT Press, 2011, volume che passa in rassegna il modo in cui la comunicazione digitale, i riassettaggi del potere, le reti, i software stiano incidendo nella spazializzazione fisica e nel modo stesso di atteggiarsi delle relazioni urbane, ingegneristiche e sociali della realtà fisica. Più di recente si segnala J. ASH, R. KITCHIN, A. LESZCZYNSKI, *Digital geographies*, SAGE, 2018, una opera che investiga la relazione sempre più organica e cogente tra la costruzione degli spazi digitali e la loro incidenza sugli spazi politici, sulla costruzione spaziale urbana, sulle metodologie e sugli approcci sociologici per la gestione della sicurezza.

⁴¹N. STEPHENSON, *op. cit.*, p. 246.

⁴²È solo il caso di ricordare come nella dottrina americana da tempo si sia diffusa una idea di "democrazia semiotica", termine coniato da John Fiske e ripreso e ricontestualizzato alla evoluzione della società digitale da Jack M. Balkin, si veda diffusamente E.B. LAIDLAW, *Regulating speech in Cyberspace*, Cambridge University Press, 2015, p. 18. Per democrazia semiotica si intende una delega di poteri mediatici e comunicativi dal *medium* stesso alla propria audience, mediante un sistema reticolare di bilanciamenti e di contro-razionalità in forza delle quali alla mera ricettività passiva inizia ad instaurarsi un sistema di ricezione e di rielaborazione degli input ricevuti, per cui lo spettatore formula un proprio mondo comunicativo interiore. Originariamente il termine era legato alla dimensione della televisione, ma successivamente prese a diffondersi anche nell'ambito digitale e soprattutto in ambiti prettamente giuridici come quello concernente il diritto di autore connesso a riappropriazioni e rielaborazioni culturali, come il delicato ambito della fan-fiction (ovvero di quei romanzi e racconti apparsi sul Web scritti da estimatori di un dato romanzo utilizzando i personaggi del romanzo stesso; ad esempio romanzi originanti dalla saga di *Star Wars* o di *Star Trek*). Nel 2004, W. Fisher ha proposto una elaborazione del concetto nell'ambito della crisi della dialettica nell'epoca digitale e della industria dell'intrattenimento, rilevando il conflitto oscillante tra uso creativo di Internet, come modello di espressione libera e di interazione sociale, e il controllo in punta di diritto d'autore opposto da diverse case di produzione, W.W. FISHER, *Promises to Keep: Technology, Law and the Future of Entertainment*, Stanford University Press, 2004. Questione di democrazia semiotica è senza dubbio anche quella che occupa il cuore concettuale del caso *Eldred*, giudizialmente seguito da Lawrence Lessig e di cui Lessig fornisce ampiamente conto in L. LESSIG, *Cultura libera*, Apogeo, 2005, p. 197 e ss. Eric Eldred, programmatore in pensione residente nel New Hampshire, decise di utilizzare il Web per diffondere autori di grande rilevanza per la cultura americana, come Hawthorne, avendo ricevuto l'impressione che il *medium* del libro fosse in certa misura un ostacolo per le generazioni più giovani, i nativi digitali. In poco tempo Eldred creò una biblioteca online che, come nota Lessig, non si limitava a scannerizzare e trasporre su Internet opere di libera accessibilità ma, con un complesso ed elaborato sistema di note, immagini grafiche, finiva per creare delle contro-opere, sul modello in certa misura di quanto Walt Disney aveva fatto con il folklore europeo. Fu a questo punto però che Eldred incappò in una opera la cui accessibilità non era più libera in quanto il Parlamento statunitense, emanando nel 1998 il *Sonny Bono Copyright Term Extension Act*, aveva prolungato i diritti delle poesie di Robert Frost, che Eldred stava utilizzando. Aver prolungato il termine di validità del copyright avrebbe determinato conseguenze non solo risarcitorie e civilistiche in caso di utilizzo non autoriz-



zato, ma addirittura penali in quanto il *Sonny Bono Act* si sarebbe dovuto applicare in combinato con il *No Electronic Theft act* del 1990. L'articolo I sezione 8 della Costituzione americana, vero fulcro della questione giudiziaria, rappresenta un *unicum*; a differenza delle altre norme attributive di poteri al Congresso, questa è l'unica estremamente precisa e dettagliata sulla natura dei poteri conferiti. Stabilisce infatti detta norma che il Congresso ha il potere di promuovere il progresso della scienza assicurando per periodi di tempo limitato agli Autori i diritti esclusivi sui loro scritti. La Costituzione americana non specifica in cosa consista il progresso, ma l'aspetto più grave è che negli USA è ormai invalsa la tendenza parlamentare di prolungare, spesso dietro richiesta degli eredi, la validità dei diritti d'autore in prossimità della scadenza, proprio come avvenuto nel caso delle poesie di Robert Frost, una prassi legislativa decisamente esorbitante rispetto al testo della norma costituzionale la quale invece parla di tempo limitato. Nonostante un indirizzo giudiziale consolidatosi sotto la presidenza Rehnquist, tanto in seno alle corti di merito quanto alla Corte Suprema, in tema di conferimento costituzionale di poteri al Congresso nel senso della possibilità di scrutinio da parte dei giudici del rispetto dei limiti posti dalla Carta Costituzionale da parte dell'organo legislativo, il caso *Eldred v. Ashcroft* venne dismesso dai giudici di prime cure, dai giudici d'appello (con una unica opinione dissidente che opinava per la incostituzionalità del *Sonny Bono Act* per violazione della clausola sul tempo limitato) e nel 2002 infine rigettato dalla Corte Suprema. I documenti presentati in sede di udienza rappresentano uno straordinario affresco a favore della cultura libera digitale e della democrazia semiotica, con economisti del calibro di Coase, Friedman, Arrow che sostennero come la pro-gia *sine die* dei diritti di autore finisce economicamente per disincentivare lo spirito creativo e innovativo, mentre storici e costituzionalisti dimostravano come un approccio limitativo della creatività finisse per urtare contro il I emendamento e contro la libertà di espressione, uniti ad alcuni degli organismi più rilevanti della società digitale come la Free Software Foundation e il Berkman Center for Internet and Society.

⁴³M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Feltrinelli, 2013, come abbiamo visto, distingue alcune fasi tematiche della strutturazione del popolo della Rete, parlando di una *Èlite tecnologica* (p. 47), degli Hacker (p. 49), di Comunitari virtuali (p. 59) e infine di Imprenditori (p. 62). Ciascuna di queste fasi rappresenterebbe in certa misura il superamento di quella precedente, mediante un processo di attrazione e metabolizzazione. Appare evidente che la fase ultima, quella della imprenditorialità digitale, finisce per sussumere le precedenti le quali pertanto diventano strumenti della pianificazione e della realizzazione del liberismo digitale.

⁴⁴P. GERBAUDO, *The Digital Party. Political Organization and Online Democracy*, Pluto Press, 2018, al Popolo del Web è dedicato l'intero II capitolo. Nello specifico, viene analizzata la base di supporto di questi partiti nella sua dimensione sociodemografica, composta principalmente da *connected outsiders* e le loro nuove richieste politiche. Si approfondisce questo nuovo elettorato e i punti chiave utilizzati dai partiti digitali per ottenere supporto tra cui i diritti digitali, le richieste di nuove forme di partecipazione come risposta al malcontento nei confronti della politica e la democrazia, e le nuove disposizioni sulla tutela sociale.

⁴⁵S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, 2014, p. 4 richiama la partizione teorica schmittiana e l'importanza della metafora del "navigare", come modalità di esplorazione di una libertà nuova, innervata in una natura delle cose portata a svalutare i vecchi schematismi concettuali e giuridici sedimentatisi attorno al fulcro territoriale. C. SCHMITT, *Terra e Mare*, cit., 2009, p. 96 e ss. sottolinea come il mare, assieme al concetto stesso di na-

vigazione, ingeneri una mutazione radicale delle prospettive e dei parametri: se per il terricolo una nave che solca un oceano può essere concepita quasi come un frammento di terra in movimento, riproducendo, nella sua finitezza, una dinamica sovrana spazialmente limitata, in realtà dal punto di vista del mare né la nave né una costa possono essere concepiti come altro se non al pari di un mero, limitato paesaggio. Nasce una deterritorializzazione dell'apparato stesso della dimensione insulare, proiettato in una dinamica di superamento concettuale della terra, concepita come ormai antiquata e arretrata.

⁴⁶Sottolinea S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, 2003, p. 22, come i due primi e storicamente più noti modelli di organizzazione a rete siano stati costituiti dalla organizzazione corporativa medievale e dall'assetto di alcuni ordini imperiali a vocazione commerciale, come quello inglese.

⁴⁷M. YASANOFF, *La compagnia delle Indie. La prima multinazionale*, il Saggiatore, 2012.

⁴⁸Non può sfuggire come, nel 1720, la Compagnia dei Mari del Sud rilevò l'intero debito pubblico inglese, finendo nei fatti per sostituirsi al potere pubblico. La situazione sfuggì, economicamente, di mano, quando sull'onda montante di una enorme crisi finanziaria, e di liquidità, fu necessario correre ai ripari con il *Bubble Act*, prima operazione legislativa di contrasto alle bolle speculative e considerata pietra angolare di nascita del sistema concessorio. Questo provvedimento legislativo vietava la libera costituzione di società per azioni, subordinandone la nascita ad una concessione della Corona (*charter*) o del Parlamento (*act*). Si narra che nel crollo delle azioni della Compagnia dei Mari del sud rimasero coinvolti migliaia di risparmiatori, tra i quali anche Isaac Newton che perse la somma, assai ingente per l'epoca, di ventimila sterline. La riappropriazione delle redini in chiave eminentemente pubblica dimostra come già all'epoca fosse ben chiaro che un agglomerato finanziario capace di sviluppare un suo potere intrinseco si sarebbe slegato dalla madrepatria e avrebbe iniziato a perseguire l'idea di una sua autonoma sovranità: vero è che le reti, a differenza dello Stato che ne possiede solo una coincidente in linea di massima con la Costituzione, dispongono di loro intrinseche e plurali razionalità, proceduralizzate e alternative rispetto agli schematismi tipici della formazione di un ordinamento.

⁴⁹Come è stato rilevato, la capacità di plasmarsi e atteggiarsi a quasi-Stato da parte della Compagnia, la quale nella sua prima fase di espansione territoriale e di virata da alcuni Stati asiatici al sub-continente indiano non solo non incontrò grandi aiuti da parte della madrepatria ma si trovò addirittura ostacolata mediante la concessione di privilegi finanziari a compagnie rivali, rese ben presto la Compagnia una società finanziaria con pretese sovrane; la Compagnia strutturò un proprio esercito, fece largo utilizzo delle sue disponibilità finanziarie e di metodi persuasivi e di ciò che oggi definiremmo *soft power* per intessere una autentica ragnatela-rete sociale, per riuscire ad autonomizzarsi rispetto alle pretese della madrepatria, G. ARRIGHI, *Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo*, il Saggiatore, 2016, p. 271 e ss.

⁵⁰La strategia di acquisizione coloniale passava attraverso sofisticati meccanismi che assommavano diplomazia, impegni finanziari, tattica militare, servendosi della inventiva dei privati, i quali finivano cooptati nelle maglie della Compagnia stessa.

⁵¹Caso paradigmatico è la cessione del *Divani*, l'ufficio sovrano amministrativo per eccellenza del governo del Bengala. Il quale non venne conquistato con le armi ma fu semplicemente ceduto grazie ad una sapiente opera commerciale e strategica che, puntellandosi su una rete di conoscenze, amicizie, faide interne ai governanti moghul, favori e lotte intestine ora valorizzate ora messe a tacere con la forza, portò i governanti moghul a ritenere che sarebbe stato nel loro miglior interesse cedere il *Divani* agli Inglesi. Sull'episodio della cessione del



Diwani, C.S. MAIER, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 ad oggi*, Einaudi, 2019, p. 258 e ss. Ampiamente, S. GIALDRONI, *op. cit.*, p. 156 e ss.

⁵²Le frizioni, i dissapori e i conflitti tra la Compagnia e l'Impero britannico non furono pochi. L'assetto organizzativo della Compagnia non accettava acriticamente le decisioni imperiali ma anzi le vagliava e le scrutinava in maniera ponderata, verificando che le stesse fossero compatibili con l'interesse perseguito dalla Compagnia stessa. Non si deve dimenticare infatti che per aumentare la forza di penetrazione nei territori coloniali la Corona aveva riconosciuto alla Compagnia non solo un ampio margine di autonomia gestionale e decisionale ma anche diritti tipicamente pubblicistici, tra cui una estesa potestà regolamentare e addirittura la *potestas punendi*. La Regina manteneva il potere di annullare i privilegi concessi laddove l'azione della Compagnia si fosse rivelata contraria all'interesse nazionale britannico, comprendendo nei poteri imperiali anche quello della scissione e della disarticolazione societaria della Compagnia stessa con la creazione di una serie di sotto-compagnie, elemento questo che non può non rammentare alcune proposte di disarticolazione delle grandi piattaforme digitali. In realtà questi poteri eccezionali difficilmente potevano essere esercitati visto che il potere economico e politico della Compagnia laddove caducato d'imperio avrebbe travolto la stabilità finanziaria della compagine imperiale stessa. Si veda diffusamente, A. FARRINGTON, *Trading places. The East India Company and Asia*, The British Library, 2002, p. 20.

⁵³S. VITALI, J.B. GLATTFELDER, S. BATTISTON, *The network of global corporate control*, in "Plos One", 26 ottobre 2011, gli autori, teorici dei sistemi complessi del Politecnico federale di Zurigo, hanno criticamente passato in rassegna le connessioni esistenti tra 43.060 multinazionali. La lista delle multinazionali è stata composta partendo da un campione di 35 milioni di operatori economici, tanto società quanto investitori, delineando il quadro degli assetti societari, contenuti nella banca dati *Orbis*. L'analisi mette in luce che un gruppo di 1.318 società si situa al centro del commercio globale: controllano il 50% del ricavo operativo di tutte le multinazionali. All'interno di questo gruppo è stato rilevato un nucleo ancor più ristretto composto da 147 multinazionali. Questa super-entità controlla circa il 40% del valore complessivo delle multinazionali. In cima alla lista figurano la banca Barclays (Gran Bretagna), il gruppo Capital Companies (società d'investimenti, Stati Uniti) e la FMR Corporation (servizi finanziari, Stati Uniti). Nelle prime 50 ci sono anche le banche svizzere UBS (9° posto) e Credit Suisse (14°). Tra gli altri nomi: Deutsche Bank (12°), Goldman Sachs (18°), Morgan Stanley (21°), Unicredit italiano (43°) BNP Paribas (46°) e China Petrochemical Group Company (50°). In Italia i risultati di questa ricerca sono stati ampiamente riportati nel volume L. CIARROCCA, *I Padroni del mondo. Come la cupola della finanza mondiale decide il destino dei governi e delle popolazioni*, Chiarelettere, 2013. Uno degli aspetti salienti della frantumazione transnazionale ma al tempo stesso iper-centralizzata che connota il capitalismo post-moderno è il decentramento del potere, A.F. DE TONI, E. BASTIANON, *Isomorfismo del potere. Per una teoria complessa del potere*, Marsilio, 2019, p. 115 e ss. Le piattaforme digitali non sono tutte strutturalmente uguali: esattamente come i network finanziari tendono a intrecciarsi e ad embricarsi coprendo l'intero spettro del mercato, fino ad occuparlo del tutto, le piattaforme digitali si muovono secondo coordinate strategiche simili. Google non è simile a Facebook, e Amazon non equivale a Twitter; eppure tra loro unite e cospiranti queste piattaforme finiscono per occupare ogni spazio. Per riprendere il celebre saggio di L.M. KHAN, *Amazon's Antitrust Paradox*, in "The Yale Law Journal", vol. 126, 2017, n. 3, spec. p. 754 e ss., è il paradosso anti-trust di queste grandi piattaforme che

finiscono, pur apparentemente parlando il linguaggio della innovazione e della concorrenza, per colonizzare l'intero spazio, prima mercatorio poi politico, annichilendo ogni concorrenza e per divenire essi stessi, in prima battuta, il mercato. E, come si sosterrà nel presente saggio, occupando e colonizzando poi lo Stato, traslandosi dal mercato completamente colonizzato.

⁵⁴M.R. ALLEGRI, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Giappichelli, 2019, p. 229 e ss. parla di un passaggio dal diritto dei media al diritto della convergenza intendendosi per tale la convergenza tra distinti media che ha portato in certa misura alla tendenziale obsolescenza della distinzione tra mezzi di trasmissione e servizi erogati. Analogamente P. CARETTI, A. CARDONE, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, il Mulino, 2019, p. 195 e ss.

⁵⁵P. SELZNICK, *Law, society and industrial justice*, SAGE, 1969. Nel suo studio sui poteri privati e sulla organizzazione aziendale il sociologo Selznick mette in luce la costruzione di un percorso di embricazione morale interna alla istituzione privata che si adatta e si adegua alla realtà normativa esterna, pubblica.

⁵⁶G. TEUBNER, *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis, 2015, p. 55 e ss. parla di corporativismo d'impresa come programma di politica del diritto. Le aggregazioni commerciali strutturate in network iniziano a determinare la evoluzione della propria razionalità politica mediante la fusione organica dei diritti proprietari, degli assetti contrattuali e della organizzazione istituzionale. Siamo lontani dal puro network contrattuale che nel negozio vede il suo unico orizzonte prospettico.

⁵⁷La disciplina fa *funzionare* un potere relazionale che si sostiene sui propri meccanismi e che, allo splendore delle manifestazioni, sostituisce il gioco ininterrotto di sguardi calcolanti. Potere che è in apparenza tanto meno *corporeale* quanto più è sapientemente fisico, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, p. 194. Il potere si innerva così capillarmente all'interno della dimensione biocorporea da divenire indistinguibile nei suoi elementi nodali e costitutivi e indefinibile nella sua natura pubblica e privata. E si vedano le riflessioni contenute in M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Einaudi, 1977. Nella decostruzione che Foucault compie sul potere la linea di confine tra pubblico e privato tende, soprattutto nella contemporaneità, a rendersi fantasmatica. Il potere diventa una entità razionalmente autonoma, chiusa in se stessa rispetto alle influenze dell'ambiente esterno.

⁵⁸P. KHANNA, *La rinascita della città-Stato*, Fazi, 2017, p. 21, osserva come concentrazione della produzione, creazione di interdipendenze e investimento in capitale umano in luogo della espansione territoriale abbiano posto le premesse per ciò che una parte degli studiosi economici americani sono soliti definire *Virtual State* o Stato Commerciale. A partire dal 2012/2013, si è aperto un vasto dibattito, segnato dalla pubblicazione del saggio *The Shield of Achilles* di Philip Bobbitt, sulla emergente configurazione di Stati a base societaria, non più sociale o politico-costituzionale.

⁵⁹Sulla importanza della cultura digitale e sulla elettroizzazione della finanza mondiale come prodromo di sviluppo della esasperata finanziarizzazione della economia globale, M.R. FERRARESE, *Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario*, il Mulino, 2017, p. 113 e ss.

⁶⁰Il vero nemico non è la tecnologia ma l'attuale regime politico ed economico – una diabolica commistione tra il complesso militare-industriale e la totale mancanza di controllo su annunci pubblicitari e mondo bancario – che sfrutta le più recenti tecnologie per raggiungere i suoi scopi malvagi (anche se redditizi e talvolta piacevoli). La Silicon Valley è la componente in vista di questo mix, quella di cui si parla di più, la



più «naïve», così E. MOROZOV, *Silicon Valley: i signori del silicio*, Codice, 2017, p. 44.

⁶¹F. FOER, *I nuovi poteri forti. Come Google Apple Facebook e Amazon pensano per noi*, Longanesi, 2017.

⁶²A. BALDASSARRE, *op. cit.*, p. 168 per la distinzione, nell'epoca della globalizzazione tra società e comunità (l'individuo è tutto e la società non esiste), mentre più oltre si sottolinea, p. 170, come l'impronta liberista nel dominio digitale arretra qualunque impulso societario e devia la matrice assiologica costituzionale sottesa all'organizzazione istituzionale degli individui. In questo senso l'organizzazione da valoriale diventa funzionale, connessa a elementi di calcolo, di interesse, di acquisto, di transazione: l'economia digitale liberista si è modellata sui parametri della velocità, della astrazione, dell'azzerramento del tempo e delle barriere, della scommessa. Si pensi in questo senso non solo agli *smart contracts* e alle varie tipologie di *swap* e di derivati finanziari che aggregano tra loro un insieme sociale di individui governati da loro proprie logiche parziali, ma anche ai grandi assetti societari finanziari, ai grandi conglomerati spesso dai contorni evanescenti costituiti in rete, connessi, e che si nutrono attraverso i paradigmi della Rete.

⁶³M. FERRARIS, *Mobilitazione totale*, Laterza, 2015, p. 53.

⁶⁴F. FOER, *Facebook's war on free will. How technology is making our minds redundant*, in "The Guardian", 19 settembre 2017. Agli inizi del 2017 per altro, Facebook aveva rilasciato un esteso comunicato da cui emergeva una complessiva visione di *policy-making* globale, e in cui trovavano spazio i principali temi cari a Zuckerberg, molti dei quali, come lotta alla ineguaglianza, libertà di espressione, tutela delle fasce più deboli, sono chiaramente di ordine costituzionale.

⁶⁵*Westward the Course of Empire Takes its Way* divenne a far tempo dagli anni Sessanta del XIX secolo il paradigma espressivo della dottrina del Destino Manifesto, quella corrente di pensiero, risalente alla penna del giornalista John O'Sullivan alle prese con la narrazione delle gesta di trecentomila *settlers* che sciamavano in California e che vedeva negli Stati Uniti l'espressione di un inarrestabile moto di espansione territoriale e culturale verso Occidente, forma perfezionata di conquista, aggregazione e ricerca. A prescindere dalla litografia citata, realizzata da Fanny Palmer nel 1868, l'esempio artistico più conosciuto è certamente quello del dipinto murario di Emanuel Gottlieb Leutze risalente al 1861 e che adorna una ala del Parlamento a Washington, una grandiosa raffigurazione di pionieri in colonna verso l'Occidente circondati da una natura feroce selvaggia. Nel dipinto di Andrew Melrose del 1867, dallo stesso titolo, si raffigura un treno rabbioso che fende la linea d'orizzonte, diretto verso Occidente. In particolare l'opera di Melrose rappresenta la trasposizione pittorica dei celebri versi di George Berkeley (1685-1753) «Westward the course of empire takes its way/the four first acts already past/a fifth shall close the drama with the day;/Time's noblest offspring is the last», da cui si ritiene che questo autentico filone espressivo incardinato nel profondo della costituenda identità americana sarebbe originato. Ampiamente sulla dottrina del Destino Manifesto, sul ruolo della frontiera nella cultura americana e sull'impatto delle opere citate B. CARTOSIO, *Verso ovest. Storia e mitologia del Far West*, Feltrinelli, 2018. Non si può obliare come *Verso occidente l'impero muove il suo corso* sia anche uno dei più celebri racconti lunghi di David Foster Wallace, originariamente apparso alla fine degli anni Ottanta nella raccolta *The girl with curious hair* e successivamente riproposto in forma autonoma come breve romanzo, storia di un viaggio archetipico nel ventre consumistico d'America di alcuni ex dipendenti di McDonald's. L'idea di una perenne mobilità all'interno delle liquide ed evanescenti barriere geometriche che separano, socialmente prima ancora che geograficamente, gli Stati che compongono gli USA è un *topos* ricorrente nella quasi totalità della letteratura americana e che come una

invisibile linea concettuale attraversa le opere di Steinbeck, Kerouac, De Lillo, Roth, Faulkner, Franzen, fino ad arrivare al cyberpunk e al post-cyberpunk dove l'America collima e coincide con il mondo intero, in una stordente privatizzazione extra-territoriale dei confini e dove l'individuo disperso nelle reti cessa di essere cittadino, spogliato della sua intrinseca politica e diventa atomo-consumatore-utente. M. HINDMAN, *La trappola di Internet. Come l'economia digitale costruisce monopoli e mina la democrazia*, Einaudi, 2019, p. 49 parla a questo proposito di economia politica della personalizzazione. Di nuovo destino manifesto parla diffusamente P. KHANNA, *Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale*, Fazi, 2016, p. 172 e ss. il quale sottolinea come nella *value chain* dei ceti abbienti americani si faccia sempre più strada l'idea di abbandonare il Paese per cercare una qualche realizzazione fuori dai confini.

⁶⁶F. J. TURNER, *La frontiera nella storia americana*, il Mulino, 1959, p. 6, delinea la frontiera come perenne possibilità, non come confine ma come invito a entrare.

⁶⁷È piuttosto significativo, ripercorrendo a ritroso la storia della giurisprudenza della Corte Suprema Americana, rilevare come la Frontiera ne rappresenti la grande assente. La giurisprudenza in tema di frontiera si segnala infatti per la tendenziale inconsistenza della problematica se declinata in senso terricolo, con i giudici al contrario protesi a delineare il senso ultimo della perimetrazione sovrana delle acque, per stabilire fin dove potesse spingersi una nave straniera, US Supreme Court, *Little v. Barreme*, 6 US 170 (1804), *Church v. Hubbard*, 6 US 187 (1804), *Jennings v. Carson*, 8 US 2 (1807). Sulla frontiera come linee geometriche intersezionali differenzianti distinti parametri culturali e ordinamentali, US Supreme Court, *Hepburn & Dundas v. Ellzey*, 6 US 445 (1805), ma tutte declinate all'interno degli USA, senza ancora una piena coscienza giuridica dei confini esterni.

⁶⁸L. LESSIG, *Il futuro delle idee*, Feltrinelli, 2006, p. 124, sottolinea la architettura peculiare del Cyberspazio, difforme rispetto a quella del reale: questo canone in apparenza privo di spazi definiti e di linee di confine agevola la spinta alla innovazione. La promessa di redenzione tecnologica e di eguaglianza assoluta digitalizzata sembrano richiamare alla memoria, con i loro dispositivi di mobilitazione totale, le grandi dicotomie di epoca giacobina, in cui la valenza di inclusione della cittadinanza era fenomeno di appartenenza e di chiamata alle armi contro il nemico esterno ed interno. In questo modo però, la vera eguaglianza, l'impegno civico, il godimento delle libertà vengono proiettati in un indefinito punto del futuro, lasciando nello stato presente solo la lotta per la sopravvivenza del nuovo modello, in questo senso P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, 2005, p. 57. La mobilitazione delle masse, in senso sociologico, determina la scomparsa delle classi e dei corpi intermedi, mediante la loro istituzionalizzazione e la loro polarizzazione attraverso il ricorso ad un interesse o ad un nemico, E. LEDE- RER, *Lo Stato delle masse. La minaccia della società senza classi*, Bruno Mondadori, 2004, p. 7. Sull'importanza polarizzante dei simboli nella comunicazione come forma di mobilitazione permanente, G. GILI, *Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?*, FrancoAngeli, 2001, p. 29.

⁶⁹Le piattaforme digitali si sono avvantaggiate nella ridefinizione basilica degli elementi della produzione e del capitalismo stesso dai processi massivi di liberalizzazione, di privatizzazione, di *deregulation* e di esasperata finanziarizzazione della economia. L'arretramento della sfera statale, propiziata dalla stasi della stessa e dalle connessioni reticolari in tema informativo, ha portato alla sostituzione della stessa con l'egemonia dei soggetti privati.

⁷⁰È la grande questione delle cessioni di sovranità, definite sulla base di paradigmi di persuasione politica e poi consoli-



dati da fenomeni di conquista militare, C.S. MAIER, *op. cit.*, p. 259.

⁷¹Di “nuovi sovrani globali” parla, nel generale quadro della irrinunciabilità al superiore paradigma della legalità costituzionale, G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, 2013, p. 50. Si tratta di tutti quei poteri emergenti dalla complessità globale che per via di fatto riescono ad imporre il loro *modus decidendi*. Il quadro che ne emerge è pertanto composito, frammentario e difficilmente può dare adito al concepire una superiore decisione politica globale di matrice unitaria, ovvero la piena sostituzione degli ordini sovrani nazionali con un ordine globale altrettanto sovrano. Aggiungerei che alla via di fatto, si sostituisce in questo caso lo sviluppo di una auto-coscienza politica: non si tratta cioè di un *golpe*, della semplice frattura dell’ordinamento costituzionale, ma della colonizzazione e della sostituzione dello stesso con un altro ordine.

⁷²Sulla tendenza gerarchizzante su base planetaria tra le varie monete, le quali, nate in seno alla strutturazione della sovranità singolo-statale, sono poi divenute ponti e interfaccia tra distinti popoli mediante la creazione di monete comuni (si pensi all’Euro) finiscono nel cuore della globalizzazione finanziaria ed economica per vedere la ascesa di una particolare moneta che si atteggia essa stessa a moneta sovrana, G.U. RESCIGNO, *Moneta e Stato*, in “Diritto pubblico”, 2017, n. 2, pp. 309-336, spec. p. 311 e ss. Sottolinea M. LUCIANI, *L’antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in “Rivista di diritto costituzionale”, 1996, n. 1, pp. 124-187, a p. 166, come la erosione del controllo sulla moneta rappresenti una delle manifestazioni più evidenti dello sgretolamento della sovranità nello spazio globale.

⁷³È un dato di fatto non revocabile in dubbio che ad esempio il bilanciamento di diritti di rilevanza costituzionale sia affidato alle piattaforme digitali. Si pensi alla moderazione dei contenuti che sulla base di condizioni d’uso privatistiche finisce per incidere su libertà di manifestazione del pensiero, pluralismo politico e altre libertà di rango costituzionale. Sul rischio di costruzione di una autentica modulated democracy, egemonizzata dalle piattaforme social, G. GORI, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in G.L. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano (a cura di), “*op. cit.*”, p. 203 e ss.

⁷⁴Sempre più spesso si assiste ad una autentica esternalizzazione della funzione di regolazione anche costituzionale verso le piattaforme digitali da parte degli Stati, specialmente negli USA dove la giurisprudenza tanto dei circuiti di merito quanto della Corte Suprema si è da sempre manifestata come molto scettica nel riconoscere valore pubblico agli spazi di dibattito online, contrariamente invece a quanto opina una parte crescente della dottrina. Ampiamente sul ruolo ormai meta-costituzionale e censorio delle piattaforme digitali a cui gli Stati sembrano aver esternalizzato alcune funzioni precipue di rango costituzionale, M. MONTI, *Le internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in “Quaderni costituzionali”, 2019, n. 4, pp. 811-840, spec. p. 816 e ss.

⁷⁵B. BADIE, *op. cit.*, p. 77 e ss. rileva come in quelle culture prive del concetto di Stato nazionale e legate a una dimensione tribale, etnica o nomadica molto spesso sia stata una spinta esterna, internazionale, a generare elementi di nazionalità territoriale prefabbricata: si pensi al caso della Somalia, o alla cultura Tuareg o, caso ancora più eclatante, alla Costituzione indiana. L’India per certi versi e come abbiamo visto originava, in senso culturale, dalla stratificazione di una cultura ancestrale, metafisica e giuridica, che però era stata contaminata dai formanti britannici e dalle logiche spaziali senza confini delle reti internazionali. Non a caso nei travagliati lavori della Assemblea costituente si avanzò l’ipotesi che per unificare uno Stato-Continente così problematico sarebbe sta-

to necessario de-centralizzare e de-storicizzare il potere al fine di sviluppare, come sosteneva Gandhi, un mutualismo cooperativo delle migliaia di villaggi che costituivano l’ossatura portante dell’India. L’indirizzo predominante al contrario fu quello di una iper-centralizzazione nonostante un tardivo ma estrinseco e solo formale riconoscimento della importanza dei villaggi. A ben vedere, si tratta di una caratteristica comune alla società digitale la quale pur formalmente connessa a una dimensione di de-centralizzazione e di de-formalizzazione del potere, quasi lo stesso fosse pulviscolarmente diffuso tra tutti gli utenti, in realtà si presenta come un vertice direttoriale che tende ad attrarre tutto verso un preciso centro, come abbiamo visto illustrando lo studio sulle reti finanziarie transnazionali. La decentralizzazione delle reti decisionali, in termini finanziari, ha portato a guardare alla Rete come ad un fattore di accelerazione e di massimizzazione dei volumi dei beni scambiati e delle transazioni offerte, portando però allo stesso tempo ad una reciproca inferenza tra dimensione privata di scambio e una dimensione pubblica, così S. SASSEN, *Una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, 2008, p. 87 e ss.

⁷⁶Nonostante, indulgendo in quell’aura tendenzialmente romantica che vede nello sviluppo della Rete e delle prime start-up digitali una epopea di giovani e brillanti nerd, garage trasformati in linee di produzione, idealismo anarcoide, si ritenga la nascita della Silicon Valley un fenomeno quasi spontaneo successivamente distorto dal capitalismo finanziario, il modello della Valley sin dall’origine nacque e si sviluppò mediante una fusione tra sperimentazione tecnologica e impiego di strumenti finanziari particolarmente volatili, G. PACKER, *I frantumi dell’America. Storie da trent’anni di declino americano*, Mondadori, 2014, p. 143 e ss., laddove si mette in luce proprio come il modello rampante della Valley portò alla radicale trasformazione del tessuto sociale, urbanistico, culturale e antropologico mediante una linea di connessione, invisibile ma potente, tra i giovani che dalla Valley si inurbavano per studiare e lavorare nei grandi centri di potere finanziario e poi tornavano nella Valley, portando con loro una radicalmente mutata *forma mentis*.

⁷⁷P. KHANNA, *Connectography*, cit., p. 373, parla di sovranità mobile connessa alle nuove tecnologie. La possibilità di accelerazione dei nuovi mezzi digitali consente lo spossamento di intere aree.

⁷⁸M. DAVIS, *Città di quarzo*, Manifestolibri, 2008, p. 118, sottolinea come nella California degli anni Trenta, preda della febbre alla corsa al petrolio, le masse proletarie che dalla costa orientale si inurbavano alla ricerca di fortuna venissero segregate per etnia e cultura. Lo stesso avveniva però per i capitalisti che si arricchivano con l’emergente industria petrolifera e che arrivavano da oriente. In questo modo finiva per sedimentarsi quasi geologicamente un sistema di network concentrici auto-separati, e legati tra loro solo da comunanza di codice espressivo, sociale ed economico. Questo aspetto è ancora oggi presente nelle grandi aree urbane, come Los Angeles, dove ogni quartiere si auto-esclude dagli altri.

⁷⁹D. QUAMMEN, *Spillover*, Adelphi, 2014, p. 22. Altri famosi casi di zoonosi sono Ebola, la peste bubbonica, la influenza spagnola del 1918, diversi tipi di febbri emorragiche.

⁸⁰Discutendo dei devastanti effetti imitativi dei mercati finanziari alla base della crisi sistemica del 2007 e nel generale quadro di analisi delle dottrine del costituzionalismo societario, F. RIMOLI, *Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e Sciulli*, in “Diritto pubblico”, 2012, n. 2, pp. 357-402 parla di devastante malattia autoimmune che tende alla ipertrofia e al gigantismo, arrivando alla dissoluzione del proprio ordinamento-ospite, per poi passare ad aggredire ogni ulteriore organismo, cosa questa che rappresenta, oltre al mimetismo, il fattore saliente e caratterizzante della zoonosi. È



in effetti indubbio che nello spazio transnazionale, che costituisce il *proprium* della società digitale, si agitano nel fondo logiche embricate tra una dimensione spontanea e una logica tecnica, in cui ogni singolo sistema, sociale, economico, culturale, settoriale, professionale, finisce per aggregarsi attorno a distinte razionalità, assumendo come proprio parametro costitutivo la ragion d'essere del sistema stesso. Se noi consideriamo Internet, ad esempio, appare evidente come lo spazio di emancipazione, di liberazione, di scoperta e ricerca, sia comunque interessato da un moto permanente di logiche tecniche e commerciali che risentono della strutturale modellazione del *medium*: in questo senso le spinte e le contro-spinte lasciate all'autogoverno interno del sistema Internet non hanno prodotto una autentica autoregolazione, men che meno di ordine costituzionale, ma hanno portato alla espansione fagocitante dei grandi organismi delle piattaforme digitali mediante la modulazione organica del "capitalismo delle piattaforme".

⁸¹La veicolazione e la replica sintattica dei messaggi tecnici chiamati a riformulare e riassemblare l'organismo-piattaforma digitale, incistandolo in un sistema sociale diverso, dotato di un proprio ordinamento giuridico, avviene mediante meccanismi di salto e conformazione, secondo una direttrice non lineare ma adattiva di evoluzione culturale non biologica che, semplicemente, imita il dato biologico; è il caso nel Cyberspazio della cultura dei meme, la quale molto spesso riassume, sintetizza e replica alcuni dei *topoi* essenziali della cultura del capitalismo digitale. Il termine meme, nel generale quadro della teoria della evoluzione della cultura, si deve a R. DAWKINS, *Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente*, Mondadori, 1992, p. 201, che così lo definisce «proprio come i geni si propagano nel pool genico saltando di corpo in corpo tramite spermatozoi o cellule uovo, così i meme si propagano nel pool memico saltando di cervello in cervello tramite un processo che in senso lato si può chiamare imitazione». Come è stato osservato, alcuni stretti collaboratori di magnati della Silicon Valley e del presidente Trump, come Jeff Giese, ex braccio destro di Peter Thiel, da tempo sostengono la valenza bellica e culturale dei meme: lo stesso Giese in un articolo apparso sulla rivista ufficiale della comunicazione della NATO, nel 2015, ha scritto che è giunto il momento di sfruttare la guerra a colpi di meme, citato in E. ARIELLI, P. BOTTAZZINI, *Idee virali. Perché i pensieri si diffondono*, il Mulino, 2018, p. 89. Viene in particolare citato il caso dei due giornalisti giapponesi rapiti e uccisi in una cruenta video-esecuzione dal militante ISIS Jihadi John; uno *still* del video, con il terrorista nell'atto di brandire il coltello a beneficio di videocamera, venne trasformato dai troll giapponesi in un meme in cui al coltello venivano sostituiti banane, phon o altri oggetti che mettevano in ridicolo il terrorista. Secondo Giese, quei meme nullificavano l'impatto emotivo utilizzato dall'ISIS per veicolare il messaggio filtrato dallo shock della morte cruenta. È quindi evidente che il meccanismo di funzionamento della comunicazione digitale, impostata e cesellata dalle grandi piattaforme digitali nel senso del disinnescare le reazioni sociali, emotive, psichiche e giuridiche atte a contrastare la narrazione delle piattaforme stesse, si basa su un contagio sequenziale non lineare a salto.

⁸²D. QUAMMEN, *op. cit.*, p. 25. L'effetto di trascinamento opera come una interfaccia di colonizzazione, e non è diverso dalla propagazione delle crisi economiche, proprio come quella del 2007/2008, le quali finiscono per mutare il panorama ambientale. Non appare casuale che il contrasto a questi virus emergenti, le malattie del futuro, passi fisiologicamente per una intensa osservazione regolatoria del contesto e dell'ambiente; diventa cioè impossibile prescindere in questa opera di sanitarizzazione dalla visione di insieme del virus, dell'ospite, delle condizioni ambientali e delle potenziali repliche, come se tutti questi aspetti fossero un *unicum*.

⁸³Le spinte continue della accelerazione imposta dalla società digitale aumentano le scosse che colpiscono anche le carte costituzionali: tutto ciò che risulta statico viene colto da fenomeni di sempre più accesa crisi, con una evidente torsione della forma di governo e della forma di Stato, si tratta in altre parole di una nuova dialettica che sposta i centri decisionali e che rende il Parlamento, ad esempio, una camera di compensazione più adeguata alla figuratività segnaletica delle istanze sociali piuttosto che a filtrarle e a renderle prodotti legislativi incarnanti la sovranità popolare. E. LONGO, *op. cit.*, p. 2.

⁸⁴Le Costituzioni non sono entità immutabili e piene, in ogni loro singolo aspetto. Esse presentano piuttosto degli evidenti interstizi. Si tratta di spazi che in alcuni casi il costituente lascia volutamente aperti, come nel caso della legge elettorale, ma in altri casi si tratta di dispositivi dinamici aperti la cui evoluzione pratica, storica, effettuale non poteva dal costituente essere ipostatizzata come ad esempio l'articolo 3 comma 2 Cost. a mente del quale si disegna un grande processo di emancipazione sociale e personale ma senza delineare la fisionomia di un modello preciso di società; in questo senso ampiamente M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in "osservatoriosullefonti.it", 2013, n. 1, 28 p. L'area interstiziale, il vuoto costituzionale, si amplia quando trasliamo la narrazione dal dato costituzionale interno alla tendenziale erranza transnazionale, in cui al dato legislativo, statico e pesante, si sostituisce la fluidità dei diritti, erranti e reticolari, in questo caso emerge chiara la necessità di una forma costituzionale di tutela stessa di questi diritti, una forma altra rispetto a quella innervata nei tessuti territoriali singolo-nazionali, M.R. FERRARESE, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino, 2002, p. 146.

⁸⁵Un *topos*, si badi, che ha un suo storico fondamento nella logica intrinseca del Cyberspazio come momento di liberazione e di costruzione di una comunità alternativa di sperimentazione per innovazioni socio-scientifiche, prima che il Cyberspazio stesso rifluisse sotto le spinte colonizzatrici delle grandi piattaforme capaci di utilizzare a loro beneficio una certa modellazione strutturale del Web. Vi è da sottolineare comunque come la primissima cultura hacker collaborativa, e quella degli sperimentatori e dei primi programmatori informatici, fosse legata ad un numero estremamente limitato di persone. Le prime compagini hacker, come la *Legion of Doom*, i *Masters of Deception* o il tedesco *Chaos Computer Club* non erano composte da oltre le 60/70 persone a livello mondiale. Più esteso, in termini numerici e di penetrazione culturale, fu certamente il sistema delle BBS, le prime linee tematiche che permettevano di costruire linee di comunicazione e gli antecedenti storici dei forum.

⁸⁶Aaron Swartz (1986-2013), è stato un attivista digitale, programmatore, fondatore di *Reddit* e co-autore della prima specifica RSS e delle licenze *Creative Commons*. Molto attivo nella idea militante della condivisione del sapere scientifico, contribuì a fondare il collettivo digitale *Demand Progress*, ed entrò a far parte dell'*Ethics Center Lab* della Università di Harvard. La sua principale idea di condivisione del sapere scientifico si tradusse nella costituzione della ONG *Internet Open Library*, filiazione digitale dell'*Internet Archive*, le cui attività erano del tutto fondate su software libero e open source e che rappresentava un elemento di libera circolazione dei paper scientifici, al fine di superare le limitazioni dei *paywall* e dei confini capitalistici che limitavano il progresso della comunità scientifica. Antagonista alla normativa sul copyright si impegnò attivamente nelle campagne politiche di abolizione dello *Stop Online Piracy Act* (SOPA). Questo impegno si tradusse anche in ampie controversie, come la diffusione pubblica di una parte consistente del database della Corte Federale degli Stati Uniti, la quale era costituita da documenti pubblici



ma accessibili a pagamento. Il caso più controverso e che portò al suo arresto fu però quello avvenuto nel luglio 2011, al MIT, quando Swartz fu incriminato dal Procuratore del Massachusetts per aver dolosamente effettuato il download di cinque milioni di paper scientifici dal database a pagamento JSTOR. Secondo la pubblica accusa, Swartz avrebbe agito per rendere disponibili in modalità open access i saggi scientifici. Nonostante sia JSTOR sia il MIT avessero, a fronte delle reali motivazioni espresse da Swartz, rimesso le rispettive denunce, l'attività finiva per integrare ai sensi della risalente disciplina penalistica sui reati informatici, il *Computer Fraud and Abuse Act* del 1984, una fattispecie delittuosa per cui era prevista la procedibilità d'ufficio e una pena detentiva che poteva arrivare anche ai 50 anni di reclusione. Swartz commise suicidio prima dell'inizio del procedimento penale, l'11 gennaio del 2013. In seguito JSTOR rese pubblici e liberamente accessibili tutti i documenti prima visionabili solo a pagamento, redatti prima del 1923. Swartz è stato autore del *Guerrilla Open Access Manifesto*, un breve testo fortemente ispirato alle teoriche di J.C. GUÉDON, espresse da Guèdon in *Open Access. Contro gli oligopoli nel sapere*, ETS, 2009. Tanto Guèdon quanto Swartz misero in luce, cogliendola nel momento di origine, la capitalizzazione estrema del sistema di valutazione universitaria, con una comunità scientifica persa dietro paradigmi-barriere come l'*impact factor* e dinamiche reputazionali quantitative, sottolineando soprattutto le situazioni di monopolio di alcune case editrici che finivano per detenere al tempo stesso la grandissima maggioranza delle principali riviste scientifiche e delle agenzie di valutazione, mediante partecipazioni azionarie incrociate e che grazie al sistema dei *paywall* potevano incidere sulla circolazione delle idee e delle opinioni accademiche. Questo meccanismo, solo in apparenza competitivo, può portare alla radicale distorsione del dibattito pubblico, della produzione scientifica e alla espunzione dai circuiti accademici di determinate idee e opinioni. Venendo così a costituire potenziale humus per la germinazione di un sistema egemonizzato dalle grandi piattaforme, ormai pluri-strutturate e differenziate in quanto a interessi commerciali, e assai spesso con non banali commistioni con il mondo della editoria. È ciò che si suole definire *gate-keeping*. I social media, a differenza della carta stampata, non conoscono strutturalmente il giornalismo investigativo, operano una selezione a monte che nei fatti equivale a una *collateral censorship*, così G.L. CONTI, *Introduzione*, in G.L. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano (a cura di), "op. cit.", p. 32. Lawrence Lessig ha più volte pubblicamente ricordato il suo rapporto intellettuale con Swartz, l'occasione più rilevante fu certamente la *lectio magistralis* tenuta da Lessig il 19 febbraio 2013 ad Harvard in occasione del riconoscimento a Lessig stesso della Cattedra Roy L. Furman come Professore di Legge. Il titolo della lezione fu, significativamente, *Aaron's Laws: Law and Justice in the Digital Age*.

⁸⁷L. LESSIG, *Il futuro delle idee*, cit., p. 23 e ss. come noto utilizza il lemma *commons* per definire una parte della architettura portante di Internet, come ad esempio la tecnologia *end-to-end* che permetterebbe di inibire il controllo del network centrale rispetto ai network periferici, garantendo un principio di tendenziale autonomia cooperativa. Si veda però G. LOVINK, *Internet non è il paradiso*, Apogeo, 2004, p. 56 e ss., per una analisi critica della teorizzazione di Lessig sui *commons* e sulla condivisione. È certamente vero che agli albori dello sviluppo di Internet vi sia stata una fase competitiva di innovazione che originava anche da una sfida, emulativa, dei successi altrui: la libertà di comunicazione si fondeva con la libertà dei codici, pur in un generale quadro di progettazione *ex ante* che finiva, per utilizzare il lessico di Lessig, per incardinare la socialità digitale nel Codice. Il Cyberspazio d'altronde, sostiene sempre Lessig, non ha natura che possa tecnicamente prescindere dalla modellazione progettuale. Ve-

ro è che la condivisione o peggio ancora la illusione della gratuità ha portato a costruire una rendita di posizione immane a favore delle grandi piattaforme digitali, le quali hanno sfruttato come strumenti periferici i singoli sviluppatori, le start up, ma è parimenti vero come abbiamo visto parlando della cultura hacker e del popolo della Rete che la forma di Internet, gerarchizzante, sembrava usare il principio della condivisione per tenere fuori la regolazione pubblica e permettere fermenti zoonotici delle società private le quali finivano per regolare in maniera dispotica le relazioni sociali ed economiche. E così se agli albori della Rete poteva esservi un certo quoziente di autentica condivisione, nella strutturazione del capitalismo delle piattaforme ogni modalità di condivisione funzionale a tenere i poteri pubblici fuori dallo spazio digitale diventa modalità tecnica di preservazione del potere privato.

⁸⁸Su questi aspetti, diffusamente, IPPOLITA (collettivo), *Etica hacker e anarco capitalismo*, Milieu edizioni, 2019.

⁸⁹M. HINDMAN, *op. cit.*, p. 207 rileva come la distribuzione digitale non sia mai gratuita.

⁹⁰Si pensi allo studio sull'istituto giuridico del *potlatch* in uso presso le tribù dei nativi americani svolto da G. BATAILLE, *La parte maledetta* preceduta da *La nozione di dépense*, Bollati Boringhieri, 2015, p. 115, n. 9 ove Bataille ammette l'ispirazione maussiana. Sul *potlatch*, sempre G. BATAILLE, *Il limite dell'utile*, Adelphi, 2000. E naturalmente alle classiche notazioni svolte da M. MAUSS, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi, 2002.

⁹¹La gratuità di Facebook può essere considerata tale solo accedendo ad una considerazione puramente estrinseca e monetaria. Laddove al contrario si abbracci una visione prospettica più ampia, ricomprendente cioè qualunque bene suscettibile di valutazione economica e per tale intendendosi anche i dati personali, è la stessa piattaforma ad avvertire, sia pure in modo ellittico, della sua non gratuità; difatti stabilisce l'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook, rubricato *Informazioni sulla pubblicità e altri contenuti commerciali pubblicati o supportati da Facebook*, che obiettivo del social è quello di fornire agli utenti pubblicità e altri contenuti commerciali e che tutto ciò è reso possibile dalla autorizzazione dell'utente al gestore circa l'utilizzo del proprio nome, della propria immagine profilo e delle altre informazioni presenti. L'autorizzazione viene rilasciata dall'utente al momento della iscrizione con la accettazione delle varie condizioni di uso e dell'assetto negoziale complessivo della piattaforma. Sul pericolo della gratuità delle piattaforme digitali, ampiamente, G.L. CONTI, *Introduzione*, cit., p. 37 e ss. il quale sottolinea come la Rete dei social media non sia libera proprio in quanto gratuita.

⁹²Non c'è dubbio alcuno che il canone della auto-responsabilizzazione individuale debba comunque essere integrato da organiche politiche di alfabetizzazione digitale. Non padroneggiare i codici comunicativi e i rischi occulti, per un non nativo digitale, rende la consapevolezza meno piena.

⁹³Non è più capitalismo, è qualcosa di decisamente peggiore, asserisce Wark McKenzie, citato in E. ARMANO, A. MURGIA, *Introduzione*, in E. Armano, A. Murgia, M. Teli (a cura di) "Platform capitalism e confini del lavoro negli spazi digitali", Mimesis, 2017, p. 7. Il termine capitalismo delle piattaforme, come origine terminologica, si suole riferire al volume di N. SRNICEK, *Platform capitalism*, Polity press, 2016 (in Italia, S. SRNICEK, *Capitalismo digitale*, LUISS University Press), ed indica una serie di concetti in realtà già espressi a partire dai primi anni Novanta, si veda in tal proposito D. SCHILLER, *Digital capitalism. Networking the Global Market System*, MIT Press, 1999: tra questi concetti, figurano la polarizzazione verso una cooperazione sociale di massa, come fattore periferico e strumentale, iper-centralizzata e governata da una razionalità centrale, quella della piattaforma appunto, la frammentazione



produttiva e la seriale delocalizzazione, il coordinamento funzionale di questa delocalizzazione per mezzo appunto delle reti digitali, una apparente e fallace autonomia del collaboratore. In questa prospettiva, basata su un individualismo scintillante e apparentemente valorizzante la personalità del singolo, non esistono più lavoratori ma solo collaboratori, scompare in apparenza la scissione produttiva tra progettazione ed esecuzione che caratterizza il fattore cognitivo della produzione e quello materiale. Per una disamina critica del capitalismo digitale delle piattaforme, alla luce della teorica post-marxista che a partire dai primi anni Duemila ha riletto i *Grundrisse* marxiani e ha focalizzato maggiormente l'attenzione non tanto sulla mega-macchina o sul fattore algoritmico quanto sui valori e sui comportamenti umani e relazionali coartati e modellati dalle forze tecnologiche, B. VECCHI, *Il capitalismo delle piattaforme*, Manifestolibri, 2017.

⁹⁴Il capitalismo della sorveglianza per prima cosa si basa sul privilegio di una libertà e una conoscenza illimitate; per seconda cosa abbandona gli storici rapporti di reciprocità con le persone; per terza cosa, dietro allo spettro della vita nell'alveare è possibile intravedere una visione collettiva della società, sostenuta da un'indifferenza radicale espressa nel Grande Altro ("il burattinaio che impone la propria volontà per mezzo dell'apparato digitale"), S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, LUISS University Press, 2019, p. 511.

⁹⁵E. SADIN, *La silicolonizzazione del mondo. L'irresistibile espansione del liberismo digitale*, Einaudi, 2018, p. 11 sottolinea come il modello Silicon Valley rappresenti la Frontiera americana dei nostri tempi, ciò che per i pionieri dell'Ottocento era la California. Un continuo focolaio di utopie che promettono eterna giovinezza al capitalismo.

⁹⁶La cui principale caratteristica è la non politicità delle relazioni sociali, l'individualismo e soprattutto la misurabilità della esistenza, E. SADIN, *op. cit.*, p. 19.

⁹⁷S. ZUBOFF, *op. cit.*, p. 531, rileva come i meccanismi adottati dalle piattaforme digitali portino il pubblico a non ritenere più la democrazia una necessità inviolabile.

⁹⁸K. KELLY, *Quello che vuole la tecnologia*, Codice, 2011, p. 137 e ss., sottolinea come nella storia della razionalità scientifica e della inventività tecnica esista una latente convergenza che pur sembrando una sorta di casualità porta a convergere in un dato punto inventori, scienziati, progettisti, nel nome di una razionalità comune, come se appunto gli stessi partecipassero di un comune network.

⁹⁹P. KHANNA, *Connectography*, cit., p. 91 e ss.

¹⁰⁰M. DAVIS, *Il pianeta degli slum*, Feltrinelli, 2005.

¹⁰¹L'accelerazionismo è una bizzarra corrente filosofica e teorico-politica diffusasi nel mondo anglo-americano a far tempo dai primi anni Novanta, su impulso del professore di filosofia all'Università di Warwick Nick Land, e successivamente ripresa da figure eclettiche come Mark Fisher, Nick Srnicek, Ray Brassier. Anche lo spunto basilico dell'accelerazionismo è costituito da un romanzo di fantascienza, *Il Signore della Luce* di Roger Zelazny, un romanzo insignito nel 1967 del Premio Hugo e pubblicato in Italia da Mondadori. Successivamente, partendo dalla teorica di Deleuze e Guattari sulla de-territorializzazione, seguendo i flussi di analisi e decostruzione del potere propri di Foucault e di Derrida, con una stordente e caotica commistione di letteratura cyberpunk, analisi matematica, informatica e cultura underground, Land costruì un *corpus* concettuale che vedeva nella accelerazione capitalista, da propiziarsi con qualunque mezzo, il superamento stesso del sistema capitalistico che sarebbe imploso sotto il peso della sua tendenziale anti-umanità. Nel suo impenetrabile scritto *Meltdown*, riprodotto in N. LAND, *Fanged Noumena. Collected writings - 1987-2007*, Urbanomic, 2011, p. 441 e ss., dallo stile colmo di esacerbanti neo-logismi e da strutture sintattiche totalmente inintelligibili oltre che da intere

pagine adorne di codici numerici, tuttavia Land aveva con sorprendente lucidità messo in luce come un nuovo ordine sarebbe sorto dalla commistione tra autoritarismo neo-feudale e iper-capitalismo; da un lato vedeva nella Cina la forma più perfezionata e terribile di questo modello, *Neo-China arrives from the future* scriveva infatti, e dall'altro guardava con interesse alla commistione tra culture hacker, programmatori, start-up tecnologiche e anarco-capitalismo. Parallelamente al nichilismo di Land, prendeva avvio anche un accelerazionismo post-marxiano, si vedano a tal proposito M. FISHER, *Realismo capitalista*, NOT, 2018, oppure S. SRNICEK, M. WILLIAMS, *Manifesto accelerazionista*, Laterza, 2018, e S. SRNICEK, S. WILLIAMS, *Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro*, NOT, 2018, le cui parole d'ordine da tempo ormai circolano nel dibattito teorico-politico sul lavoro e sulla organizzazione sociale al tempo delle grandi piattaforme digitali; alcuni concetti chiave di questo ramo filosofico si sono ormai incistati ad esempio nelle basi rivendicative dei *riders* e di alcuni settori della *Gig Economy*. In cosa consiste l'accelerazionismo post-marxiano? Tendenzialmente, come la sua origine nichilista, auspica che i progressi (de)generativi del sistema capitalistico digitale portino alle estreme conseguenze le proprie contraddizioni, ad esempio mediante il *topos* della piena automazione, ovvero della espunzione dell'uomo da alcuni settori produttivi altamente pericolosi e/o degradanti o addirittura della fine integrale del lavoro. Questa sostituzione uomo-macchina dovrebbe essere socialmente compensata con la costruzione di un sistema di reddito universale, e propiziata mediante l'innalzamento della tassazione del costo del lavoro umano. Questo reddito, piuttosto affine ad alcuni elementi del reddito di cittadinanza, ma contraddistinto da incondizionalità e universalità, finirebbe per compensare la tendenziale scomparsa del lavoro. In una certa misura, si sente forte la eco dei concetti chiave della decrescita che però in questo caso non avviene per sottrazione o per stasi ma viene evocata mediante una iper-accelerazione tecnologica. In effetti non si può negare che i termini richiamati, automazione del ciclo produttivo, reddito di cittadinanza, oltre a punteggiare il dibattito politico, giuridico e sociologico, abbiano anche trovato accoglimento in alcuni ordinamenti, come ad esempio il nostro. Certo: il reddito di cittadinanza previsto nel nostro ordinamento dal [d.l. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito in legge con modificazioni, [l. 28 marzo 2019, n. 26](#), sembra più una misura di contrasto alla disoccupazione piuttosto che il reddito universale caro all'accelerazionismo, vi è però da rilevare come combinare tra loro reddito minimo, come da altro disegno di legge proposto sempre dal M5S, e reddito di cittadinanza, sia policy da leggersi in un quadro molto preciso dal punto di vista culturale: non può sfuggire infatti come questi provvedimenti, siano stati accompagnati da un clima culturale che attinge a piene mani, magari senza ammettere espressamente il debito, da una certa forma di pensiero accelerazionistico. In un post apparso sul blog di Beppe Grillo il 15 febbraio 2018 e dal significativo titolo *La fine del lavoro*, venivano discusse alcune tesi di Jeremy Rifkin sulla automazione e sulla digitalizzazione dei rapporti produttivi asserendo che *il mondo cambia ad una velocità incredibile e non accenna a diminuire - dobbiamo concepire oggi la forma di Stato che vogliamo domani*. Pochissimi giorni dopo, il 14 marzo 2018, Grillo pubblicava un post intitolato *Società senza lavoro*, il cui fulcro concettuale è rappresentato dalla critica radicale al concetto di doversi guadagnare da vivere. Il 28 gennaio 2019, sempre sul blog del Garante politico del M5S appariva un post dal titolo *Il lavoro che cambia: chi paga?* Qui appare un concetto espressamente accelerazionista; non si parla più di reddito di cittadinanza ma di reddito di base, reso necessario dalla scomparsa di centinaia di migliaia di posti di lavoro propiziata dalla automazione e dalla rivoluzione digitale. In tutta evidenza il reddito di cittadinan-



za, aldilà della terminologia scelta piuttosto confusionaria, si attegga a reddito di base, nella previsione, in linea di massima auspicata, della automazione e della fine del lavoro, o comunque della trasformazione della stessa forma di Stato e del superamento del principio lavoristico. È solo il caso di rilevare infatti come questi postulati oltre a urtare frontalmente contro il principio lavoristico che informa e permea la nostra Repubblica, si basino su assunti, come quello della piena automazione, la cui scientificità e plausibilità è lungi dall'essere dimostrata. I processi di automazione generano problemi costitutivi nella società digitale, si pensi alla riqualificazione del personale o alla espunzione dal ciclo produttivo delle professionalità più basiche, ma appare assai rischioso postulare il superamento del lavoro in una epoca in cui il lavoro deve essere ripensato e non superato, posto che non esiste alcun indicatore razionale che lasci pensare che il lavoro possa davvero essere superato. C'è inoltre un altro dato; l'assemblaggio di reddito di base/reddito di cittadinanza, salario minimo, reddito minimo, importa la rimodulazione della stessa forma di governo, arrivando a ipotizzare un neo-feudalesimo meccanizzato, in questo senso L. MORENO, R. JIMENEZ, *Democrazie robotizzate. USA e UE – neofeudalesimo e reddito di cittadinanza?*, Aracne, p. 87 e ss. i quali mettono in luce come un sistema di reddito di cittadinanza connesso a queste teoriche di automazione e robotizzazione finisca con il distorcere il senso della democrazia liberale e finendo per creare una distinzione discriminatoria tra nuova aristocrazia, che sarebbe quella detentrica delle macchine produttive e dei processi di digitalizzazione, e di una nuova servitù della gleba, priva di diritti e dipendente per il sostentamento dalla aristocrazia digitale. Ne consegue che determinate proposte finiscono per operare come estensione dell'espansione delle piattaforme digitali e del loro peculiare modo di intendere la forma di Stato (e quella di governo), in una attualizzazione dei metodi coloniali che informarono la Compagnia delle Indie orientali, e della zoonosi, esattamente come abbiamo visto *supra*. L'accelerazionismo post-marxiano in realtà, nonostante la forma-veicolo che dovrebbe mirare allo scardinamento dell'iper-capitalismo non tanto con un suo superamento quanto con una sua modificazione in senso umano, presenta tutti i difetti genetici e concettuali della sua contro-parte nichilista, ormai evolutasi o degenerata, a seconda dei punti di vista, in una nuova corrente di pensiero accolta nel grembo di una non irrilevante parte dei magnati della Silicon Valley. Ci si riferisce all'Illuminismo Oscuro, *Dark Enlightenment*, termine coniato nel 2012 da Nick Land il quale creò nello stesso anno il *Dark Enlightenment Manifesto* (interamente pubblicato online). Nel pensiero di Land, nel mentre trasferitosi a Shangai, ora l'accelerazionismo si tinge delle inquietanti sfumature del pensiero neo-reazionario; secondo Land la democrazia è incompatibile con la libertà e deve essere superata a favore di un sistema neo-feudale basato su enclave territoriali altamente tecnologizzate e iper-armate, tra loro digitalmente connesse, governate da un amministratore delegato e da consigli di amministrazione, sublimando pertanto lo Stato in una società di capitali e il sistema rappresentativo in una assemblea di soci. Criticamente su queste prospettive, P. KHANNA, *La rinascita della città-Stato*, cit., p. 14, il quale parla a tal proposito di tecnocrazia diretta e più oltre, a p. 21, sottolinea riprendendo le teoriche di Kenichi Omahe, come si stia andando verso la riproposizione a livello globale di una serie di città-network atte a replica nel cuore della società digitale la medievale Lega Anseatica. Per altro il riflusso da cittadino, inteso come soggetto e cardine politico secondo la costruzione teorica del costituzionalismo classico, a socio, ovvero a ingranaggio del sistema neo-camerale, non va esente da separatismi di classe, di censo, di cultura e scolarizzazione e persino di razza. Si potrebbe liquidare il tutto come bizzarrie filosofiche da cultura digitale reazionaria, non

fosse che le teorie di Land si stanno aprendo un significativo e non incidentale varco nella Silicon Valley, anche mediante un rapporto di reciproca influenza. In una serie di lezioni tenute a Stanford nel corso del 2012, il venture-capitalist Peter Thiel, co-fondatore di PayPal nonché uno dei maggiori finanziatori esterni di Facebook, dichiarò, come ripreso proprio da Land, che democrazia e libertà sono del tutto inconciliabili. L'approccio di Thiel non è isolato. Ancor prima di Thiel, manager dei servizi strategici come quello telefonico, come Theodore Vail avevano sostenuto che il mercato finanziario e il mondo degli affari rappresentano un campo di battaglia su cui è lecito ingannare e sfruttare i propri competitor con ogni mezzo, e che quindi la concorrenza portava alla lotta; per evitare questo dramma diveniva necessario uno spirito collaborativo tra i grandi agglomerati finanziari, generando monopolio e anche a costo di allearsi simbolicamente con lo Stato parassitandolo, citato in F. FOER, *I nuovi poteri forti*, cit. p. 43. Ciò che accomuna questi individui è per altro proprio il disprezzo della concorrenza, e la esaltazione sociale del valore del monopolio, visto come il coronamento dell'ordine naturale, come ha scritto lo stesso Thiel nel suo breve manifesto *Zero to One*, in F. FOER, *op. ult. cit.*, p. 44. Tra i grandi OTT in effetti non sussiste vera concorrenza, molto spesso vi sono rapporti di incistamento, di filiazione, di germinazione quasi virale, l'approccio collaborativo è anche culturale e finanziario, molto spesso si assiste a integrazioni verticali: si tratta di una ipertrofia che si accompagna alla evoluzione di un proprio pensiero politico. Come sottolinea E. SADIN, *op. cit.*, p. 54, la Silicon Valley rappresenta un concetto-mondo che cavalca la fase espansiva della globalizzazione per inocularsi, economicamente, culturalmente e politicamente, nei vari Stati nazionali, portando avanti la propria agenda.

¹⁰²B. CAROTTI, *Il sistema di governo di Internet*, Giuffrè, 2016, p. 51 e ss. parla di una struttura neo-feudale della governance di Internet; in effetti, se consideriamo le funzioni dell'ICANN e delle altre strutture che punteggiano l'ecosistema digitale ci rendiamo conto che i vari livelli e i vari network per poter pienamente operare devono ricevere una delega-investitura dal livello superiore. Il che rimanda appunto plasticamente una idea neo-feudale dei rapporti. In una certa misura, è la morfologia stessa, architettura o Codice nel lessico di Lessig, della Rete e del Cyberspazio, ad orientare la asimmetria scalare della relazionalità. Per una dettagliata e puntuale disamina, consapevolmente critica del concetto di *Code* nel pensiero di Lessig, M. BETZU, *Regolare internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, 2012, spec. p. 22 e ss.

¹⁰³Il Medioevo come spazio giuridico origina dal grande vuoto propiziato dal crollo della compagine imperiale romana e dalla assenza della fisionomia statale. Eppure la assenza del potere costituito statale non impediva di certo la regolazione che oggi definiremmo pubblica di situazioni soggettive e del riconoscimento di situazioni di garanzia, naturalmente fatte le debite contestualizzazioni, in questo senso P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, 1995, p. 47. L'esempio medievale per altro rende bene l'idea di una pluralità di ordinamenti intesi come autonomie che però non sono e non debbono essere funzionalmente impermeabili e impenetrabili le une per le altre; è in certa misura la verità dei network che compongono e punteggiano la dimensione transnazionale dello spazio digitale. La sfida è allora impostare la base comune di un dialogo comunicativo, e valoriale, tra i network stessi.

¹⁰⁴Tra tutte le crisi che sembrano punteggiare la post-modernità, la crisi della legge e la crisi della fattispecie sembrano costituire da tempo analisi privilegiata dei giuristi, si veda per tutti G. CORSO, *Tra legge e fattispecie: la prospettiva del diritto amministrativo*, in "Ars interpretandi", 2019, n. 1, p. 71 e ss.



¹⁰⁵P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 31, osserva come nell'esperienza giuridica medievale, nel moto permanente e spontaneo dei distinti concetti e riferimenti dei popoli, dei singoli interessi parziali di settore, si registra un moto permanente, spontaneo, un rivolgimento dal basso di costruzione di aree, o nicchie, di socialità libera dall'intrusione della incandescenza della riottosità del quotidiano. E in tutto questo si situa la inventiva del giurista che deve elaborare soluzioni ad un presente in continuo, permanente moto.

¹⁰⁶P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Laterza, 2017, p. 119, parla a tal proposito di un ampio scrigno valoriale fatto anche di principi inespressi, che hanno solo bisogno di un interprete che li tragga dallo stato latente trasformandoli in strumenti collaborativi nella vita delle persone nel corso della loro esistenza quotidiana. Non mi sfugge naturalmente l'idea che l'inventiva giuridica possa finire per alterare l'equilibrio tra poteri su cui faticosamente si è edificato lo Stato costituzionale, ma va comunque precisato che si tratta di quei campi e di quei settori ad altissimo tasso di adattività, di fluidità, e di tecnicità, come la connotazione architettonica e assiologica del Cyberspazio, in cui la distinzione e la divisione tra poteri è già alterata. Non è casuale che il diritto della globalizzazione prima e il diritto del Cyberspazio poi siano contraddistinti dalla prevalenza di una sorta di *rule of law* adattiva transnazionale.

¹⁰⁷La Costituzione non si limita a regolare poteri, ma conforma atti e rapporti, e così spinge il giudice ad applicare direttamente i principi che essa incorpora senza la mediazione della fattispecie, così N. LIPARI, *Il diritto civile delle fonti ai principi*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 2018, n. 1, p. 12.

¹⁰⁸Non disconosco il senso profondo della richiesta di costituzionalizzazione dell'accesso a Internet che tanto ha animato il dibattito giuridico, e culturale, italiano, a partire dall'ormai celebre saggio di S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet?* in "Politica del diritto", 2010, n. 3, p. 337 e ss., e che sarebbe poi culminato cinque anni dopo nella *Dichiarazione dei diritti in Internet* approvata dalla specifica Commissione istituita presso la Camera dei Deputati, ed è certo apprezzabile che anche l'Italia si sia dotata di una Carta reputazionale per ribadire alcuni principi che ambirebbero a traslarsi dal portato assiologico della Carta allo spazio digitale. In quel dibattito si avvertiva forte l'esigenza da un lato di riconoscere un diritto di cittadinanza digitale non più declinato in senso solo amministrativistico, rendendo possibile un accesso consapevole e superando alcune limitazioni infrastrutturali e barriere giuridiche, ad esempio mediante il riconoscimento espresso del valore della *net neutrality*. Il problema della costituzionalizzazione espressa del diritto di accesso a Internet o più genericamente, e pericolosamente, del Diritto a Internet è che esso finisce per postulare un potere costituente di cui si hanno fondati dubbi disponga una compagine singolo-nazionale, mentre al contrario e come abbiamo visto le forze costituenti private si agitano tra le pieghe dei network transnazionali, il che significherebbe aprire un varco nella Carta costituzionale a queste razionalità tecniche che finirebbero per germinare all'interno della Costituzione stessa. D'altronde prima di procedere a qualunque tentativo di riconoscimento espresso lo Stato dovrebbe avere la certezza di poter evitare che le grandi piattaforme egemoni sfruttino quella previsione per fornire i loro servizi gratuiti, al fine di dare attuazione al dato costituzionale e in apparenza superare il divario digitale, ma in realtà polarizzando e fidelizzando una vasta parte della popolazione connessa poi a dimensioni di *zero-rating*. Lungi dal trattarsi di pericoli solo potenziali e ipotetici, si tratta di qualcosa di molto reale, che ad esempio in India si è sperimentato lungo la tormentata saga *Free Basics*, occorsa tra il 2014 e il 2015. Non a caso quella vicenda divenne pietra angolare di una forte mobilitazione che portò alla creazione di forum ibridi permanenti nelle principali

città indiane, al fine di discutere una dimensione partecipativa contro-razionale rispetto alle mire egemoniche di Facebook a cui *Free Basics* era riconducibile. Avremo modo di tornare sul punto, in seguito, nel testo. Si può qui però anticipare come nel novembre 2017, l'importanza di costituire un organismo che detenesse sia pur solo in via frammentaria un potere costituente per il riconoscimento di una forza costituzionale legata alla Rete sia stata messa nero su bianco dalla TRAI (*Telecom Regulatory Authority of India*), la quale ha auspicato la creazione di un organismo partecipato da pubblici poteri, network privati, accademia, società civile, ONG al fine di dettare i criteri di rilevanza anche costituzionale per un Internet libero. Questa dimensione embricata era in fondo stata riconosciuta anche in Brasile, nei lavori preparatori che avrebbero poi portato alla adozione del *Marco civil da Internet*, legge n. 12.965 approvata il 23 aprile 2014 e che aveva visto un lungo, articolato iter di stesura partito nel 2011 con il ddl n. 2126 e a cui avevano partecipato società civile, esperti, accademia. L'esempio brasiliano appare certamente significativo del metodo da adottarsi in un dimensione però transnazionale, posto che una legge singolo-nazionale continuerà ad avere scarsa precettività. Ma il metodo, come si è detto, è assai apprezzabile. Non si inserisce Internet nella Carta costituzionale, ma si appronta una normazione *ad hoc* innervata, secondo una linea concettuale di colonizzazione costituzionale della razionalità della Rete, e punteggiata di disposizioni e cardini assiologici costituzionali; e per fare questo, si utilizzano le distinte razionalità sistemiche sociali che costituiscono la società, tanto analogica quanto digitale, ovvero università, esperti, OTT, ONG, poteri pubblici espressione del potere legislativo e di quello tecnico di regolazione. Si costituisce cioè una procedura legislativa, valevole anche in termini di accettazione reputazionale avendo partecipato all'iter le varie forze che compongono poi la società digitale, che assommi e sintetizzi logica costituzionale e architettura razionale tecnica del Cyberspazio.

¹⁰⁹Sottolinea U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, 2000, p. 80, come non si possa più pensare alla società senza la natura, né alla natura senza la società. La industrializzazione ha in certa misura replicato e falsificato il corso storico e l'essenza naturale, rendendone possibile la replicabilità ma non la piena conoscibilità. Questo ha ingenerato appunto esigenze di cautela per una razionale governance. Poiché ogni degrado ambientale diventa un degrado sociale destinato a innervarsi mediante gli stessi meccanismi di replicabilità nei gangli della vita sociale.

¹¹⁰Sul principio di precauzione nella società digitale sia consentito il rinvio a A. VENANZONI, *Smart cities e capitalismo di sorveglianza: una prospettiva costituzionale*, in "Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna", 2019, n. 10, spec. p. 36 e ss.

¹¹¹S. ROMANO, *La crisi dello Stato*, cit., p. 15.

¹¹²*Direttiva 2019/790 del 17 aprile 2019*. La direttiva contiene delle previsioni di chiaro impatto costituzionale, in particolare l'articolo 17, il quale stabilisce e regola la necessità di responsabilizzazione delle piattaforme digitali al fine di aumentare la trasparenza nei percorsi e nella adozione delle decisioni di *content moderation*, al fine di coordinarle con la regolazione e coi principi costituzionali singolo-nazionali e prevedendo delle forme di tutela anche extra-giurisdizionale.

¹¹³Significativa, nella prospettiva della edificazione della società digitale, è la previsione normativa del trattamento dei dati nelle decisioni automatizzate, per come delineato dal combinato del Considerando 71 e degli articoli 13 e 22 del *GDPR*. Analogamente di rilievo, la *privacy by design* ex articolo 25 *GDPR*, la quale si attegga come modalità fluida, adattiva, pensata per il momento della progettazione, chiamata cioè a responsabilizzare *ex ante* la costruzione della architettura e in certa misura del Codice del Cyberspazio. Estrema rilevanza riveste anche la previsione di cui all'articolo 4 del *GDPR* in



tema di regolazione dei meccanismi di profilazione, posto che la profilazione rappresenta senza dubbio uno dei parametri edificatori del capitalismo digitale. Sul punto, R. ANGELINI, *Intelligenza Artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema*, in F. Pizzetti (a cura di), "Intelligenza Artificiale, protezione dei dati e regolazione", Giappichelli, 2018, p. 298.

¹¹⁴F. DONATI, *Net neutrality e zero rating nel nuovo assetto delle comunicazioni elettroniche*, in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), "Diritti e libertà in Internet", Le Monnier, 2017, p. 185 e ss. Lo *zero-rating* consiste nel far accedere gratuitamente gli utenti ad un determinato servizio, molto spesso incistato e collegato ad altri servizi che però diventano a pagamento.

¹¹⁵L. BELLI, *La neutralità della Rete tra diritti fondamentali, internet generativa e minitelizzazione*, in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), "op. cit.", p. 161 e ss. La minitelizzazione consiste nella commistione di varie pratiche discriminatorie che finiscono per polarizzare l'utente limitandone l'utilizzo ad alcuni frammenti della Rete e ad applicazioni sponsorizzate.

¹¹⁶G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Giappichelli, 2016, p. 183 e ss., M. OROFINO, *La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un primo passo per garantire un'Internet aperta?*, in "Federalismi.it", 2016, n. 2, L. BELLI, *La neutralità della Rete tra diritti fondamentali, internet generativa e minitelizzazione*, cit. Per neutralità della Rete si suole indicare un insieme di condizioni tecniche, giuridiche e commerciali in forza delle quali viene garantita parità di trattamento dei dati veicolati in rete, la non discriminazione nei processi di scelta, e la libertà per gli utenti di poter accedere ai servizi e ai contenuti elidendo, il più possibile, le asimmetrie e le barriere alla fruizione. Dal punto di vista normativo, tanto di *hard law* quanto di *soft law*, per l'UE, il *Regolamento 2015/2120*, negli USA il *Restoring Internet Freedom* del 2015 che ha qualificato gli *Internet service providers* (ISP) quali *common carriers* rendendo loro applicabile la regolazione del titolo II del *Communications Act* e che però il 14 dicembre 2017 ha conosciuto un repentino, brusco ritorno al passato da parte della *Federal Communications Commission*. Molto rilevante è inoltre l'italiana e già citata *Dichiarazione dei diritti di internet*, che ha visto la luce nel 2015 dopo i lavori, con ampia consultazione pubblica, della Commissione per i diritti e doveri relativi ad Internet; l'articolo 4, espressamente rubricato *Neutralità della Rete* stabilisce che ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. Al comma secondo, l'articolo continua affermando che il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

¹¹⁷Sui forum ibridi transnazionali capaci di sublimare le istanze meta-rappresentative della società digitale, e incardinati all'interno di organismi sovra-nazionali, sia consentito il rinvio a A. VENANZONI, *La valle del perturbante: il costituzionalismo alla prova delle intelligenze artificiali e della robotica*, in "Politica del diritto", 2019, n. 2, spec. p. 274 e ss. Un forum ibrido è una assemblea composta da attori istituzionali e da sigle informali, ONG ed esponenti di poteri e società civile, che opera sulla base di riconoscimenti convenzionali e su spinte reputazionali, e il cui fine ultimo è la regolazione di un ambiente complesso, ibrido.

¹¹⁸Riflettendo sul chi possa o debba farsi carico di questo costituzionalismo digitale interno alle logiche del Cyberspazio appare evidente che esso si configura come la risultante di un processo concettuale tecnico che pur originare dall'esterno dello spazio digitale poi, una volta penetrato dentro di esso,

deve iniziare ad adattarsi all'ambiente, con una spinta di eguale intensità ma di segno contrario rispetto alla colonizzazione valoriale operata dalle piattaforme digitali. In questo senso il *chi* è rappresentato dagli organismi statali, dai poteri pubblici, dalle reti sociali informali, dalle ONG, dal sindacalismo tanto formale quanto informale, dagli sviluppatori e dai programmatori e dagli hacker e dai portatori della cultura digitale. Siamo in presenza della emersione, nello spazio transnazionale e come tale non ancorato alla semantica di uno specifico ordinamento costituzionale, del diritto latente, per utilizzare l'espressione di R. PRANDINI, *Le morfogenesi della Costituzione nell'epoca della globalizzazione*, in R. Prandini, G. Teubner (a cura di), "Costituzioni societarie: politica e diritto oltre lo Stato", FrancoAngeli, 2011, p. 126 e ss., come modalità di selezione e di inter-penetrazione tra ordinamento costituzionale classico e sistema costituzionale digitale.

¹¹⁹Non solo e non tanto un costituzionalismo oltre lo Stato, quanto più specificamente un costituzionalismo oltre il *reale*, la cui principale funzione è la integrazione tra gli strumenti concettuali garantistici, effettuali e assiologici, del costituzionalismo storico con la natura liquida e con l'architettura-ordinamento della società digitale connotante il Cyberspazio.

¹²⁰Che, mi sembra palese, non può e non deve essere considerato un'alternativa del Costituzionalismo liberal-democratico, quanto piuttosto la sua attualizzazione, anche in chiave effettuale e strumentale, all'architettura tecnica del Cyberspazio.

¹²¹Non mi sfugge, naturalmente, come giustamente rilevato, che l'ordinamento giuridico non possa risolversi nel fatto, G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, 2010, p. 101 e ss., la fattualità disegna un problema di fondo, ovvero quello speculare al puro normativismo; la conclusione dell'orizzonte di esistenza e validità di un dato ordinamento risolto nel fatto produce un mero ordine di regole e non di norme prodotte dalla società, in perenne balia dei cambiamenti. Ma se ogni ordinamento giuridico non può che avere per parte sua una istituzione sociale e normativa che leghi in un abbraccio simbolico *ordo ordinans* e *ordo ordinatus*, è proprio per questo che diviene necessario immaginare una interfaccia tra l'ordinamento liberal-democratico, con il suo nucleo assiologico portante, e la architettura del Cyberspazio, integrando i due dispositivi comunicativi costituzionali, analogico e digitale: perché nello spazio digitale, ove a regnare è in primo luogo il fatto con la sua architettura modellata *ex ante*, allora in tutta la sua nudità emergerà il contesto dei rapporti di forza, che sempre si accompagnano ai fatti come elementi istitutivi di un ordine regolatorio. Sulla rilevanza del fatto, della consuetudine, dell'uso, del *patchwork* meta-regolatorio esercitato spontaneamente dagli ordini economici che punteggiano la globalizzazione, P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, cit., p. 102, A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Giappichelli, 2018, p. 110 e ss. Risulta chiaro che per contemperare il fatto, e renderlo non autonomo metodo di riconoscimento di emersione di un ordinamento giuridico quanto elemento di integrazione di un ordinamento ibrido sospeso tra dimensione digitale e realtà sociale, e ordinamento costituzionale, si deve cesellare un diritto politico transnazionale applicabile appunto al Cyberspazio, operando una effettività democratica, come sintesi perfezionata tra legittimazione democratica degli ordinamenti fisici e l'effettività della regolazione liquida transnazionale. Per fare questo diventa essenziale procedere a un accoppiamento strutturale tra ambiente costituzionale nazionale e forma digitale. In questo senso, come nota G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Armando editore, 2005, p. 62 e ss., i regimi privati transnazionali non lasciano germinare un diritto spontaneo, nella declinazione hayekiana del termine, quanto una commistione



ne razionalizzata tra scientifica pianificazione e spontaneità: la modifica consiste nel capovolgimento del sistema normativo di produzione del diritto, in quanto nello spazio globale, e in quello digitale, è l'informalità e il fatto, come abbiamo visto, a costituire l'architettura portante della risoluzione dei rapporti sociali. Proprio per questo, onde immaginare i correttivi e gli strumenti garantistici tipologicamente ascrivibili allo spazio nazionale, va da un lato incoraggiata la giustiziabilità delle decisioni, come abbiamo visto, e dall'altro lato va formulata una adeguata spinta razionalizzante che finisca per modellare una decisione politica, sul modello dei forum ibridi. Gli assetti di validità normativa, che nello spazio globale sono erranti e reticolari, inter-connessi e dispersi, devono istituzionalizzarsi informalmente mediante le spinte e le contro-spinte tra la società digitale architettonicamente spontanea e quella costituzionale storicamente data, con il moto permanente di opinione pubblica, sindacalismo, giudici, attori privati, Stati. Appare evidente come le meta-istituzioni spontanee del Cyberspazio, dal World Wide Web Consortium (W3C) all'Electronic Frontier Foundation passando per la Internet Engineering Task Force stiano iniziando ad embricarsi con pubblici poteri e valori tipicamente legati al diritto costituzionale statale, pur mantenendo la loro consistenza di insiemi informali e reticolari. Si pensi, in questo senso, ai *Manila Principles on Intermediary Liability*, del 2017 e alla *Carta Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation*, del 2018, entrambe in tema di moderazione dei contenuti sulle piattaforme social. I principi sottesi ad entrambe le carte rappresentano a modo loro una assoluta novità per il linguaggio complessivo del mondo digitale, un mondo che fino ad oggi aveva ritenuto che le intromissioni dei pubblici poteri nella infosfera fossero da rigettarsi. Dalla pionieristica Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspazio di John Perry Barlow, del 1996, la vasta maggioranza delle associazioni e delle organizzazioni attive nel Web avevano confidato nei poteri auto-regolatori e nelle spinte e nelle contro-spinte della società digitale, capaci in certa misura di equilibrarsi tra loro. L'emersione sempre più prepotente dei Titani del Web ha cambiato le carte in tavola e l'approccio stesso delle varie ONG che punteggiano l'organizzazione del Cyberspazio.

¹²²M. DURANTE, *Il futuro del web: etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all'economia dell'informazione in rete*, Giappichelli, 2007, diffusamente p. 112 e ss., rileva come diventi necessario tornare alla dimensione collaborativa della sperimentazione scientifica e tecnica, alla esplorazione non proprietaria ma sensoriale e di crescita, come era auspicato nella generale ottica del decentramento tecnico dai primissimi programmatori e scienziati che hanno avuto modo di relazionarsi con Internet e con le Intelligenze Artificiali. Sulla similitudine tra principio tecnico *end-to-end* e canone di sussidiarietà per come conosciuto nel diritto euro-unitario, segnatamente dall'articolo 5 del TUE, L. BELLI, *De la gouvernance a la regulation de l'Internet*, Berger-Levrault, 2016, p. 54.

¹²³*Electronic town meeting, focus group* su ambiti selezionati, ad esempio nell'area delle autonomie territoriali, ad oggi in alcuni casi la propensione verso questa dimensione si è dimostrata solo sloganistica. Sulla importanza del rendere possibile un lavoro anche costituzionale e politico di soggetti tra loro distanti al fine di ingenerare un processo di costruzione della *Network Nation* in antitesi allo stritolamento giuridico e valoriale operato dal capitalismo digitale, S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, 1997, p. 72.

¹²⁴Come per altro riconosciuto in sede cautelare dal Tribunale civile di Roma, sezione specializzata in impresa, con ordinanza del 12 dicembre 2019, *CasaPound Italia c. Facebook Ireland*, per cui stante la valenza di forum pubblico dei social media, le condizioni di uso non possono spingersi in maniera

immotivata fino a incidere sul pluralismo politico *ex art.* 49 Cost. e su diritti e libertà costituzionalmente tutelati.

¹²⁵P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, Castelvecchi, 2012, p. 69.

¹²⁶La convergenza tra Cyberspazio come luogo di veicolazione di razionalità esterne alla logica tecnica, come la aggregazione sindacale che nei vari ordinamenti trova la sua protezione nelle Carte costituzionali, e come metodo di organizzazione comunicativa porta a forme di rivendicazione e di conflittualità tipicamente digitalizzate, come i Net-strike, i quali consistono nella occupazione di un dato sito internet fino al suo sovraccarico, in proposito si veda A. ROTA, *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo nuove frontiere della lotta sindacale*, in P. Tullini (a cura di), "Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela", Giappichelli, 2017, p. 200, la quale cita il caso pratico risalente al 2000 di una convergenza tra lavoratori IBM e utenti solidali di *Second Life* che si unirono per occupare e paralizzare linee IBM, ottenendo alla fine accoglimento delle loro istanze. Si tratta nei fatti di una radicale attualizzazione di azioni collettive miranti alla integrazione sociale di un cardine di effettività orizzontale dei diritti fondamentali, una attualizzazione che percorre il delicato crinale oscillante tra diritti fondamentali e libertà economiche; non si può di certo obliare come, nonostante a mente dell'art. 153 par. 5 TFUE il diritto di sciopero appartenga nei suoi profili regolatori alla competenza esclusiva statale, una giurisprudenza piuttosto consolidata della Corte di giustizia, ritenga che il diritto di astensione dal lavoro e di sciopero non possa frontalmente urtare con la libertà economica fino al punto di metterla a repentaglio in maniera irreversibile; a tal proposito si segnalano le sentenze *Laval e Viking Line*, rispettivamente C-341/05 del 18 dicembre 2007 e C-438/05 dell'11 dicembre 2007. Al fine di superare questa giurisprudenza restrittiva e garantire una piena effettività orizzontale ai diritti fondamentali e una copertura costituzionale ex articolo 40 Cost. alle azioni collettive digitali da un lato si può richiamare una interpretazione evolutiva degli articoli 28 e 53 della Carta di Nizza e dall'altro lato fare leva sulla giurisprudenza costituzionale, seguita a far tempo negli anni Ottanta anche dalla Corte di cassazione, che ha superato una interpretazione meccanicistica, ad esempio, della fattispecie delittuosa di serrata, proprio valorizzando le asimmetrie e la subalternità di alcune categorie di lavoratori.

¹²⁷La fondazione di un'ecologia delle reti, l'idea di un abitare consapevole e cognitivamente evoluto i network in cui si sostanzia l'ambiente digitale, è sviluppata organicamente da M. DI FELICE, *La cittadinanza digitale*, Meltemi, 2019, p. 57 e ss., il quale sottolinea come in Occidente a lungo si sia sviluppato un rapporto concettuale dialettico di frontale opposizione tra ambiente umano e ambiente ecologico, strumentale, il che ha posto in ombra le interdipendenze funzionali tra i distinti elementi costitutivi di ambienti ibridi, in cui il nesso fondante è spesso sintesi e come tale inscindibile e indistinguibile rispetto ai singoli elementi formanti. In questo senso va approcciata una nuova ontologia relazionale che parta dalla valorizzazione delle forme comunicative. In questo ambito mi sembra preziosa la ripresa e la ricontestualizzazione della notazione romaniiana sulla ponderosità della istituzione, capace di trascendere le limitazioni egoistiche del singolo, così S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 43; è da intendersi, non si propone qui una ripresa *sic et simpliciter* come se non fossero trascorsi oltre cento anni in quello che contrariamente a una certa vulgata storiografica si è presentato come un lungo, lunghissimo secolo. Si vuole invece mettere in luce come i moti dalle piattaforme digitali e dalla loro visione di disintermediazione e di trionfo dell'individualismo possano essere efficacemente contrastati dalla riattualizzazione della *socialitas* umana.

¹²⁸È il caso del sindacalismo, che trova la sua copertura costituzionale negli ordinamenti statali e che al tempo stesso



nello spazio digitale si muove ed opera nella informalità fattuale dei rapporti economici connessi alle piattaforme; in questa prospettiva, la sfida è quella di dare adeguata copertura agli sforzi spontanei di riappropriazione delle dinamiche comunicative digitali come ad esempio sta facendo una parte del sindacalismo informale che si muove e opera nei settori della *Gig Economy*, in questo senso M. MARRONE, *Gig Economy e sindacalismo informale*, in A. Somma (a cura di), "Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy", Meltemi, 2019, p. 145 e ss.

¹²⁹Una società digitale è una società tecnica, sintesi tra privato e pubblico, tra estrema visibilità e invisibilità; molto spesso le piattaforme digitali esacerbano le caratteristiche dei loro prodotti venduti, polarizzando gli utenti, usando queste tecniche per performare i meccanismi di zoonosi giuridica passando e traslandosi dagli insiemi di cittadini allo Stato, per il tramite dei desideri dei cittadini trasformati in richieste di interesse politico. Né il cittadino-utente né il politico hanno però piena cognizione delle implicazioni in termini di potere di queste scelte e di questi bisogni inoculati nella società da parte delle razionalità tecniche. È in certa misura il meccanismo intimo di ciò che Ulrich Beck ha definito incertezza fabbricata, U. BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, 2017, p. 118, nel generale quadro della ridefinizione delle dinamiche di potere.

¹³⁰Il progetto viene portato avanti nei Paesi in via di sviluppo. Ha una sua significativa incidenza ad esempio in Africa, attraverso la collaborazione tra Facebook e *Airtel*.

¹³¹Le modalità di colonialismo digitale e commerciale operate dalle piattaforme digitali riecheggiano in maniera prepotente l'acquisto-conquista del *Diwani* in epoca della Compagnia delle Indie orientali.

¹³²O in progetti, come il *Gram Marg*, in cui con sostegno cooperativo delle spese da sostenere, varie compagnie e individui hanno permesso la connessione a Internet ad alcune aree rurali depresse dell'India, onde permettere loro di accedere ai servizi di *e-government*.

¹³³In queste dinamiche dal piglio bellicoso non mancarono momenti di accessissimo scontro tra il regolatore indiano e Facebook; la TRAI fu costretta a inoltrare una durissima lettera, il 18 gennaio del 2016, contro i tentativi di Facebook di polarizzare e orientare le consultazioni indette dalla TRAI stessa, mediante tentativi di strumentalizzazione. Facebook, in poche parole, aveva invitato i suoi utenti a rispondere alla consultazione indetta dalla TRAI non seguendo le linee guida e le domande della consultazione ma mediante una effettiva inondazione di mail pre-compilate con le quali si chiedeva genericamente un Internet libero con un testo settato, una *template* col quale si asseriva che la iniziale discriminazione era pensata solo per poter poi contribuire allo sviluppo sociale e tecnologico delle aree depresse. Molto piccola, dopo aver ricevuto oltre due milioni di queste mail, la TRAI rispose formalmente che nessuna di queste integrava i requisiti minimi per poter aderire e rappresentare un qualche contributo utile e che l'intera operazione suonava come una indebita intromissione di Facebook nelle dinamiche metaregatorie connaturate alla consultazione. La TRAI parlò di atteggiamento crudamente maggioritario di Facebook.

¹³⁴G. TEUBNER, *Global Bukovina. Legal pluralism in the World Society*, in G. Teubner (a cura di), "Global law without a State", Aldershot, 1997 p. 6.

¹³⁵La rivalutazione del cittadino, anche nel Cyberspazio, porta a riconoscere agli snodi connettivi la valenza della istituzione, in senso formale. Aggregazione connessa a valenza sociale e giuridica, avvinta da una comunanza concettuale insitillata dalla società reale, dall'ordinamento. D'altronde nello spazio transnazionale della globalizzazione tecnica mi sembra confermata la necessità di ripartire dalla istituzione piuttosto che dalla singola norma, nell'indicazione metodologica già illustrata da S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 50.

¹³⁶Pur non condividendo chi scrive l'ottimismo, a tratti eccessivo, di Manuel Castells sulla emersione di reti sociali propiziate dal Cyberspazio, e un approccio realistico deve certamente fare i conti con le ambiguità e le ombre delle Primavere Arabe e degli scarsi risultati ottenuti ad esempio da *Occupy Wall Street*, si può e deve dare atto della esistenza di movimenti sociali nati e cresciuti in seno al Cyberspazio che hanno contribuito fattivamente alla sensibilizzazione sociale e umanitaria di vaste aree geografiche, si veda M. CASTELLS, *Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell'era di Internet*, Bocconi University Press, 2015, p. 183 e ss., esattamente come sono apparsi paradigmi di wiki-costituzionalismo divenuti sistemi di partecipazione diretta agli impulsi costituenti, come in Svezia e in Islanda a far tempo proprio dalla crisi economica del 2007 e che hanno visto un vasto moto di riformismo costituzionale con approcci intrecciati tanto *top down* quanto *bottom up*, la cui risultante nel caso svedese è stata la effettiva riforma della Costituzione pluri-testuale di quel Paese e nel caso islandese in un rafforzamento della embricazione tra dimensione rappresentativa e dimensione di democrazia diretta, nonostante qui il tentativo di riforma si sia dopo anni arenato.

¹³⁷Si pensi, come pure è stato già sottolineato, alle dinamiche di *content moderation*. Esse incidono sul linguaggio, sulla opinione pubblica, sui flussi elettorali. Diventano pertanto pura regolazione di diritti costituzionali rimessa alle piattaforme digitali, le quali avranno pertanto il potere di orientare e veicolare certe opinioni piuttosto che altre. La penetrazione tentacolare delle piattaforme nel mondo produttivo, della comunicazione, della politica, della accademia sta accerchiando la società, avviluppandola in una unica narrazione, in un unico linguaggio totalitario.

¹³⁸La possibilità di sfruttare la intrinseca capillarità delle tecnologie avanzate per fini di riscatto sociale, di pluralizzazione, di valorizzazione dei diritti umani e sociali è sottolineata da F. MARTEL, *Smart. Inchiesta sulle reti*, Feltrinelli, 2015, p. 123 e ss., il quale sottolinea ad esempio lo sviluppo urbanistico e sociale di aree depresse come le favelas brasiliane grazie a progetti digitali. Ciò significa pluralizzare il Cyberspazio e affrancarlo dalla esclusività della architettura commerciale, valorizzando ad esempio gli strumenti anti-trust pienamente integrati in una ottica funzionale costituzionale. Capillarità è anche quella degli snodi connettivi delle contro-narrazioni e delle spinte sociali che permettono di denunciare abusi, sollevare questioni, bilanciare l'univocità degli schemi narrativi delle piattaforme digitali, un costituzionalismo dal basso che si faccia portavoce delle forze latenti escluse dalla digitalizzazione della società e che rivendichi, in combinato con le forze interne al Cyberspazio come programmatori, sviluppatori, start-up innovative non cannibalizzate dalle piattaforme, hacker, una democratizzazione della società digitale.

* * *

Cyber-constitutionalism: Digital society among silicolonization, platform capitalism and constitutional reactions

Abstract: The rise of digital platforms and their private powers is radically changing the essence of the constitutional State: outsourcing of the guarantee of rights and freedoms, creation of a domestic



jurisdiction, the building of autonomous and physically separated urban areas inter-connected via high technology. A web of networks which shapes and resembles some of the historical facts and events related to the first globalization, such as the rise of the East India Company, known as the first multinational society, and pathogens ready and able to penetrate in the core of the States, altering their form and constitutive elements. Starting from the notorious cyberpunk novel *Snow Crash*, the essay will focus on the main factors of crisis, on the essential nodes of the digital culture and the necessity of a constitutional reaction which will have to pass thru a mix between classical constitutionalism and cyber-constitutionalism.

Keywords: Digital society – Platform capitalism – Internet